



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

Versione preliminare

**DOCUMENTO IN PUBBLICA
CONSULTAZIONE**

Dicembre 2014



A cura di

“GRUPPO DI STUDIO PER LE NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO LEGALE DELLE SOCIETÀ”

Componenti

*Ermanno Bozza
Nicola Cavalluzzo
Luciano De Angelis
Roberto Frascinelli
Maurizio Lauri
Pietro Maccari*

Esperti

Niccolò Abriani

Ricercatori

*Cristina Bauco
Marianna Gallucci*

Mandato 2014-2016

Area di delega

Principi contabili, Principi di revisione e sistema dei controlli

Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati

*Raffaele Marcello
Andrea Foschi*



Indice

PREMESSA	5
Q.1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	7
Norma Q.1.1. Composizione del collegio sindacale.....	7
Norma Q.1.2. Dichiarazione di trasparenza.....	12
Norma Q.1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi	14
Norma Q.1.4. Indipendenza, cause di ineleggibilità e decadenza	18
Norma Q.1.5. Retribuzione.....	28
Norma Q.1.6. Cessazione dall'ufficio.....	30
Norma Q.1.7. Sostituzione	35
Q.2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	37
Norma Q.2.1. Funzionamento	37
Norma Q.2.2. Utilizzo di dipendenti della società, di propri dipendenti e ausiliari	40
Norma Q.2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni.....	43
Q.3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	45
Norma Q.3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dell'attività di vigilanza	45
Norma Q.3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	47
Norma Q.3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.....	50
Norma Q.3.4. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.....	53
Norma Q.3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno.....	56
Norma Q.3.6 Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull'attività di revisione legale dei conti	58
Norma Q.3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione.....	61
Norma Q.3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione	63
Norma Q.3.9. Vigilanza sull'attuazione delle regole di governo societario	65
Norma Q.3.10. Vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate	67
Norma Q.3.11. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate	69
Q.4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	73
Norma Q.4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali	73
Norma Q.4.1. Partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, alle assemblee degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari	74
Norma Q.4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo	75
Norma Q.4.3. Partecipazione alle riunioni dei comitati interni	76
Q.5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	78
Norma Q.5. Poderi del collegio sindacale	78
Norma Q.5.1. Atti di ispezione e controllo	78
Norma Q.5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori.....	79
Norma Q.5.3. Scambio di informazioni con il revisore legale o la società di revisione legale dei conti	81
Norma Q.5.4. Acquisizione delle informazioni dai preposti al sistema di controllo interno	83
Norma Q.5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza	85



Norma Q.5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle controllate	87
Norma Q.5.7. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci	88
Norma Q.5.8. Potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo	89
Norma Q.5.9. Acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	90
Norma Q.5.10. Acquisizione di informazioni dal comitato controllo e rischi	93
Norma Q.5.11. Acquisizione di informazioni da comitati interni, organi e funzioni.....	95
Q.6. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI	97
Norma Q.6.1. Riscontro di fatti censurabili	97
Norma Q.6.2. Denunzia ex art. 2408 c.c.	98
Norma Q.6.3. Denunzia ex art. 2409 c.c.	100
Norma Q.6.4. Azione di responsabilità.....	102
Norma Q.6.5. Comunicazione alla Consob	103
Q.7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI	105
Norma Q.7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci.....	105
Q.8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE	116
Norma Q.8.1. Pareri e proposte del collegio sindacale	116
Q.9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	120
Norma Q.9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori	120
Q.10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIALI RILEVANTI.....	123
Norma Q.10. Attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende sociali rilevanti.....	123
Norma Q.10.1. Aumento di capitale.....	123
Norma Q.10.2. Riduzione del capitale sociale	126
Norma Q.10.3. Trasformazione	131
Norma Q.10.4. Fusione e scissione.....	132
Norma Q.10.5. Conferimento di azienda.....	134
Norma Q.10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi.....	136
Norma Q.10.7. Finanziamenti dei soci	139
Norma Q.10.8. Recesso del socio	140
Norma Q.10.9. Scioglimento e liquidazione	141



PREMESSA

La presente versione preliminare delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* implementa e aggiorna il documento pubblicato nel 2012 alla luce del rinnovato quadro normativo e delle osservazioni pervenute a seguito della precedente pubblica consultazione¹.

In una prospettiva di continuità con le raccomandazioni e le proposte già elaborate dalla categoria, le presenti Norme tengono in debita considerazione i *Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società quotate* precedentemente approvati e raccomandati dai due Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, la bozza dei *Principi di comportamento del collegio sindacale* che era stata predisposta dalla Commissione Paritetica dei due Consigli nazionali, nonché le *Norme di comportamento del collegio sindacale*, aggiornate nel gennaio 2012, che si applicano nelle società c.d. chiuse.

Le nuove *Norme* suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco nelle società quotate².

Sono dunque destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società quotate, salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge e regolamentari per le società che operano in specifici settori di attività.

Sono norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del vigente Codice deontologico.

Ogni *Norma* è composta da *Principi*, corredati da *Riferimenti essenziali* e da *Criteri applicativi*, volti a fornire gli strumenti operativi per lo svolgimento delle funzioni sindacali, ed è accompagnata da brevi *Commenti*,

¹ La precedente versione preliminare delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, posta in pubblica consultazione nell'agosto 2012, è stata elaborata a cura della Commissione per le *Norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società*, mandato 2008-2012, costituita da Marcellino Bortolomiol, (Presidente), Ermando Bozza, Alberto Castagnetti, Nicola Cavalluzzo, Luciano De Angelis, Maurizio Lauri, Pietro Maccari, Franco Manconi, Simone Nepote, Gianluca Picchi (Componenti); Niccolò Abriani, Chiara Mio (Esperti); Cristina Bauco, Antonio Castagnazzo, Marisa Eramo, Marianna Gallucci (Ricercatori) per il loro contributo ai lavori della Commissione si ringraziano Rosalba Casiraghi (Nedcommunity), Antonio Matonti (Confindustria), Maria Luisa Mosconi, Riccardo Tiscini (Universitas Mercatorum).

² Quanto all'ambito applicativo, si precisa che nei confronti dei sindaci di società quotate non possono trovare applicazione i diversi principi stabiliti dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale*, aggiornate dal Consiglio Nazionale nel 2012, in quanto queste ultime si applicano esclusivamente nei confronti dei sindaci di società cd. chiuse.

Con riferimento agli Enti di Interesse Pubblico (definiti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010), diversi dalle società quotate, le predette *Norme* possono essere applicate limitatamente a quanto è disciplinato dalle norme del codice civile; mentre le presenti *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* possono essere applicate – in via analogica – nei casi simili a quelli da esse contemplate, a condizione che siano compatibili con la disciplina legislativa e regolamentare applicabile a detti enti.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché illustrano le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Pubblica consultazione

L'approvazione preliminare della nuova versione delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la presente pubblica consultazione costituiscono tappe essenziali dell'*iter* che condurrà alla statuizione definitiva delle Norme.

Il CNDCEC invita, quindi, l'intera professione, le Istituzioni e tutti i soggetti interessati a presentare osservazioni e commenti in merito al documento.

I contributi dovranno essere inviati, entro il 15 febbraio 2015, alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti al seguente indirizzo mail: consultazione@fncommercialisti.it

Al termine della consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Consiglio Nazionale approverà il testo definitivo delle Norme.



Q.1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.1.1. Composizione del collegio sindacale

Principi

Il numero dei componenti del collegio sindacale e il criterio di riparto tra generi sono stabiliti dall'atto costitutivo.

I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti

Artt. 148 e 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico sulla finanza (di seguito: t.u.f.); artt. da 144-quinquies a 144-undecies Regolamento Emittenti di cui alla delibera Consob 14.5.1999, n. 11971 s.m.i. (di seguito: Reg. Emittenti); decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, n. 162, 30 Marzo 2000, *Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*; Comitato per la Corporate Governance, art. 3 Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è composto da un numero di sindaci non inferiore a tre membri effettivi e due membri supplenti.

Nelle società di particolare rilevanza per dimensioni, complessità o elevata liquidità (ad esempio, nelle società appartenenti all'indice FTSE-Mib), sarebbe opportuno rappresentare la possibilità che il collegio sindacale sia composto da un numero di sindaci almeno pari a cinque membri effettivi e tre supplenti.

La composizione del collegio deve rispettare il criterio di riparto tra generi (cd. quota rosa), in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo dei componenti effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Un componente effettivo e uno supplente sono eletti, con voto di lista e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Emittenti, dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Lo statuto può stabilire che sia eletto



più di un sindaco di minoranza, prevedendo che i posti si ripartiscano proporzionalmente secondo i criteri stabiliti dallo statuto stesso.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza, se nominati.

In ogni caso, i sindaci agiscono con indipendenza e autonomia anche rispetto agli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge (D.M. n. 162/2000) e dello statuto, nonché i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento, per le società che abbiano dichiarato di attenersi a detti codici (*Norma Q.1.4*).

Requisiti di professionalità

Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, ovvero almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del predetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono stabiliti dallo statuto.

Requisiti di onorabilità

Non può essere nominato alla carica di sindaco, e se eletto decade, colui che:



- a) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla cd. legge antimafia (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, L. 31 maggio 1965, n. 575, s.m.i.), salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - a reclusione per uno dei delitti societari previsti nel codice civile (titolo XI del libro V) e nella legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - a reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - a reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c) è stato sottoposto su richiesta delle parti a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- d) è stato cancellato dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio (art. 201, co. 15, t.u.f.), nonché gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. I predetti divieti hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Non è causa impeditiva all'assunzione dell'incarico di sindaco, l'aver svolto nei due anni antecedenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo, per almeno diciotto mesi, in imprese sottoposte a fallimento o assoggettate ad analoga procedura concorsuale³.

³ Il Tar del Lazio, con sentenza del 12 gennaio 2005, ha annullato la norma regolamentare di cui all'art. 1, co. 4, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, la quale prevedeva che: "Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a. sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b. operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria".



Ulteriori requisiti di professionalità o di onorabilità possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
- dallo statuto.

Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale

Nella prima riunione, e poi annualmente, il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice di comportamento, al quale la società abbia dichiarato di attenersi.

Ai fini di tali valutazioni, i sindaci, una volta eletti o quando ricorrono variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate.

Il collegio sindacale comunica gli esiti di dette valutazioni al consiglio di amministrazione che le rende note mediante un comunicato diffuso al mercato e, con cadenza annuale, nell'ambito della relazione sul governo societario.

Il collegio sindacale riassume gli esiti delle valutazioni effettuate in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

L'art. 148 t.u.f. stabilisce il numero minimo dei componenti del collegio sindacale in tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il numero dei sindaci effettivi può pertanto essere superiore a tre e quello dei supplenti superiore a due.

Con sentenze del TAR del Lazio n. 7064/2001 e n. 2907/2000 sono state annullate, inoltre, le analoghe disposizioni contenute rispettivamente nel DM 18 marzo 1998, n. 161, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*, nel D.M. 11 novembre 1998, n. 468, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV*, e nel D.M. 11 novembre 1998, n. 471, *Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante*.



La composizione del collegio dovrebbe essere adeguata alle caratteristiche della società. Tale esigenza può essere rappresentata alla società da chiunque vi abbia interesse, ad esempio, il consiglio di amministrazione, i soci, i preposti al sistema di controllo interno, nonché lo stesso collegio sindacale in sede di valutazione della propria composizione.

Appare opportuno, inoltre, che in sede di presentazione delle liste dei candidati siano valutate le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e alla specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del collegio sindacale.

Nella prassi può accadere che non siano presentate distinte liste (di maggioranza e di minoranza); in tal caso, i sindaci sono eletti dall'assemblea in base alla proposta di delibera presentata in assemblea.

I sindaci svolgono l'attività di vigilanza con indipendenza e autonomia anche rispetto agli azionisti che li hanno eletti. La circostanza che un sindaco sia espresso da uno o più azionisti di minoranza non comporta alcuna diversificazione quanto a poteri, doveri e disciplina applicabile.

Analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti europei, il legislatore ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, prevedendo altresì un'articolata procedura sanzionatoria (L. 12 luglio 2011, n. 120). In dettaglio, si prevede che nel caso in cui la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto fra quote di genere, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, la Consob è tenuta a diffidare la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob, oltre ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista tra il minimo e il massimo edittale (da euro 20.000 a euro 200.000) fissa un nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La scelta delle modalità volte ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge in materia di equilibrio fra generi, anche con riferimento alle ipotesi di sostituzione, è rimessa all'autonomia statutaria.

Con riferimento alla valutazione della composizione del collegio sindacale, nonché all'obbligo dei sindaci di comunicare gli incarichi assunti alla Consob e al pubblico (*Norma Q.1.3*), si evidenzia come tali obblighi, da un lato, perseguano finalità di trasparenza; dall'altro, consentano di vigilare più efficacemente sull'applicazione delle norme in tema di incompatibilità.



Norma Q.1.2. Dichiarazione di trasparenza

Principi

I candidati sindaci forniscono all'assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Riferimenti

Artt. 2400, co. 4, 2409, 2487 c.c.; R.D. 16 marzo 1942, n. 267; D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; art. 148-bis, co. 2, t.u.f.; art. 144-sexies Reg. Emittenti

Criteri applicativi

Il candidato sindaco, entro il momento della nomina, rende noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a:

- incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di:
 - amministratore;
 - componente del consiglio di amministrazione;
 - componente del consiglio di gestione;
 - liquidatore;
 - amministratore giudiziario;
 - commissario giudiziale o commissario straordinario;
- incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio:
 - sindaco effettivo o supplente;
 - componente del consiglio di sorveglianza;
 - componente del comitato per il controllo sulla gestione;
 - componente del comitato di sorveglianza;



- o revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra persona nell’ambito della società di revisione responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa;
- o componente dell’organismo di vigilanza.

La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai supplenti.

Nel caso in cui le informazioni rese note all’assemblea entro il momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, ovvero successivamente alla stessa, subiscano variazioni il sindaco ne dà comunicazione all’organo amministrativo affinché ne informi i soci, nonché agli altri sindaci.

Commento

L’obiettivo della dichiarazione resa dal professionista è di garantire all’assemblea societaria un’adeguata conoscenza dei candidati.

Mediante la dichiarazione di trasparenza il professionista fornisce all’assemblea notizie ritenute utili ai fini di una corretta, aggiornata e completa informativa finalizzata alla scelta dei futuri sindaci. La dichiarazione è resa, in forma scritta, al momento dell’accettazione della candidatura, pur se la norma del codice civile consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio.

Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui l’indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo svolte in altre società (in particolare si ritiene sia necessario indicare anche gli incarichi di revisore legale esterno ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale).



Norma Q.1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi

Principi

Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza.

Il sindaco dedica allo svolgimento dell'incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell'accettazione dell'incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l'impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell'incarico.

Riferimenti

Artt. 2351, 2400, 2449 c.c.; artt. 148, 148-bis t.u.f.; artt. 144-sexies, 144-novies, da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies Reg.

Emittenti

Criteri applicativi

La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell'assemblea ordinaria.

I candidati sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della candidatura, devono:

- rendere la dichiarazione di trasparenza di cui alla *Norma Q.1.2*;
- aver verificato:
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge;
 - che non sussistano cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di indipendenza (*Norma Q.1.4*) e al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Regolamento Emittenti (*Norma Q.1.3*);
 - che la candidatura sia conforme alle disposizioni dello statuto;
 - che siano osservate le disposizioni di leggi speciali per quanto riguarda i requisiti dei sindaci nelle società operanti in particolari settori;
- aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente l'incarico;
- rendere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, ivi inclusa l'indicazione delle relazioni professionali, commerciali e finanziarie eventualmente intrattenute con



la società o il gruppo cui la società appartiene ovvero con i relativi esponenti di rilievo⁴ (*Norma Q.1.4*);

- rendere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice di comportamento, cui la società abbia dichiarato di attenersi.

Le disposizioni in commento si applicano anche ai sindaci supplenti.

Cumulo degli incarichi

I sindaci sono soggetti ai limiti di cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge (art. 148-bis t.u.f. e relativa normativa attuativa, artt. da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* Reg. Emittenti).

In particolare, ai sensi dell'art. 144-*terdecies* Reg. Emittenti, non possono assumere la carica di sindaco di un emittente quotato o con strumenti finanziari diffusi:

- coloro i quali ricoprono la carica di componente dell'organo di controllo in cinque società quotate e con strumenti finanziari diffusi;
- coloro i quali ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso s.p.a. non quotate, s.r.l. e s.a.p.a. per i quali risulta superato il limite massimo pari a sei punti calcolato in base al modello contenuto in detto regolamento (allegato 5-bis, Schema 1). Questo limite non si applica al sindaco che ricopre questo carica in una sola società emittente. In ogni caso, al fine del calcolo non rilevano gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole individuati dal regolamento.

Gli statuti delle società possono prevedere limiti più stringenti ovvero ulteriori rispetto a quelli previsti nel regolamento.

Il sindaco che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi, entro novanta giorni dalla conoscenza di tale evento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti.

Le disposizioni in merito al cumulo degli incarichi si applicano ai sindaci supplenti nel momento in cui subentrano nell'organo di controllo in sostituzione dei sindaci effettivi. I termini per effettuare le eventuali dimissioni decorrono dalla data dell'assemblea che provvede alla nomina del sindaco subentrato in sostituzione di quello effettivo.

⁴ Per esponenti di rilievo di una società o di un ente si intendono il presidente del consiglio di amministrazione ovvero il presidente dell'ente, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.



La Consob fornisce al sindaco la conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e, in caso di inerzia del sindaco, dichiara, d'ufficio, la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo degli incarichi consentiti.

Obblighi informativi

Il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di sindaco effettivo di società quotate, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo presso società di capitali.

Il sindaco comunica, altresì, alla Consob:

- l'incarico o gli incarichi assunti o cessati, entro dieci giorni dall'assunzione o dalla cessazione, a qualunque titolo, di un incarico di amministrazione e controllo presso società di capitali;
- le variazioni attinenti agli incarichi in essere, nonché le variazioni dei dati anagrafici, entro dieci giorni dall'evento;
- i dati dimensionali della società nella quale è ricoperto l'incarico, entro dieci giorni dal bilancio di riferimento;
- le variazioni nel rapporto di controllo rilevanti ai fini del calcolo dei limiti del cumulo degli incarichi, entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento.

Questi obblighi informativi non si applicano al sindaco che ricopre tale carica in una sola società emittente.

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate in base alle istruzioni contenute nel Regolamento Emittenti.

Valutazione dell'impegno e del tempo richiesti dall'incarico

La valutazione dell'impegno e del tempo richiesti dall'incarico tiene conto dei seguenti i fattori:

- ampiezza e complessità dell'incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- composizione del collegio sindacale;
- dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di dipendenti o ausiliari);
- specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell’incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo che sia possibile adottare adeguate misure di salvaguardia.

Commento

Quanto al cumulo degli incarichi *ex art. 148 t.u.f.*, la legge attribuisce all’autorità di vigilanza specifici poteri d’intervento e sanzionatori. Innanzitutto, la Consob dichiara, anche d’ufficio, la decadenza del sindaco dagli incarichi assunti successivamente al raggiungimento del numero massimo previsto. Ciò impone al sindaco un’attenta e preliminare valutazione e ponderazione dell’incarico al momento in cui dichiara la propria disponibilità all’accettazione.

La legge impone, altresì, l’attivazione di specifici flussi informativi nei confronti dell’autorità di vigilanza e del pubblico. L’inadempimento dei doveri informativo previsti rispettivamente dagli artt. 148 t.u.f. e 14-*terdecies* Regolamento Emittenti è punito con una specifica sanzione. Stabilisce, infatti, l’art. 193, co. 3-*bis*, t.u.f. che, salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni in materia di incarichi, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata, altresì, la decadenza dall’incarico.

Si rammenta che a seguito delle modifiche apportate con delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012 agli artt. 144-*terdecies* e 144-*quaterdecies* del Regolamento Emittenti il limite dei sei punti previsto per il computo degli incarichi di amministrazione e controllo presso società non quotate e i correlati obblighi informativi sono applicabili esclusivamente a professionisti che ricoprono detti incarichi in più di una società emittente.



Norma Q.1.4. Indipendenza, cause di ineleggibilità e di decadenza

Principi

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- *il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- *la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

L'indipendenza è un requisito etico-soggettivo in grado di influenzare l'obiettività del sindaco che non deve essere soddisfatto in maniera assoluta.

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possono comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso.

Prima di accettare l'incarico, il sindaco identifica i rischi per l'indipendenza, valuta la loro significatività e accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi. Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio.

Nel caso in cui si accerti la sussistenza di rischi che compromettono l'indipendenza di un sindaco, egli adotta tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la sua indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione del sindaco.



Riferimenti

Artt. 148 e 148-bis t.u.f.; art. 36 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni con L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Salva Italia); CNDCEC, Codice deontologico; IFAC (*International Federation of Accountants*), *Code of Ethics for Professional Accountants*; Comitato per la *Corporate Governance*, art. 3 Codice di Autodisciplina, luglio 2014; Documento congiunto Banca d’Italia - Consob - Isvap: criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. "Salva Italia", 20 aprile 2012

Criteri applicativi

È opportuno verificare la sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l’integrità e l’obiettività.

Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si manifesta in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell’organo costituisce di per sé un’adeguata misura di salvaguardia a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l’indipendenza di un sindaco, ma non del collegio.

La compromissione dell’indipendenza del sindaco può derivare da:

- **Rischi derivanti dall’interesse personale:** si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa;
- **Rischi derivanti dall’auto-riesame:** si verifica quando il sindaco si trova nelle circostanza di svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene;
- **Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte:** si verifica quando il sindaco assume in una controversia la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione della società o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti dall’eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità:** si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall’interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti dalla intimidazione:** si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Questi rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono i potenziali rischi per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto:

- dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società;
- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti alle propria rete professionale.

La rete si identifica con la struttura alla quale appartiene il professionista che:

- è finalizzata alla cooperazione;
- persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, ovvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni, ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.

L'associazione o società professionale può essere qualificata come rete quando ricorrano i predetti requisiti. In particolare, non rientrano nella definizione di rete i casi in cui, benché si effettui la mera ripartizione dei costi, non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l'indipendenza il sindaco esprime un proprio giudizio, tenendo in considerazione se un terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia.

In presenza di situazioni che mettono a rischio l'indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Il sindaco adotta, quindi, le misure di salvaguardia adeguate a fronteggiare il rischio per l'indipendenza. Le misure di salvaguardia possono, tra l'altro, includere:

- l'individuazione e il periodico monitoraggio di situazioni e relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete;



- l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo della società;
- la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo o con la rete;
- la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di salvaguardia eventualmente adottate.

Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero non siano disponibili misure di salvaguardia, ovvero ancora non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischi a un livello accettabile, il sindaco non può accettare l'incarico ovvero vi rinuncia.

Obiettività e indipendenza

La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l'obiettività e l'indipendenza del sindaco.

Ai sensi dell'art. 148 t.u.f., non può essere nominato alla carica di sindaco e, se eletto, decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il fallito;
- d) colui che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) l'amministratore della società;
- f) l'amministratore delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) colui che è legato da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato:
 - alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo;



- agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- j) colui che è legato da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza:
- alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Le situazioni indicate dalla lettera *sub a)* fino a *sub i)* individuano delle presunzioni assolute (*juris et de jure*) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. In particolare, stante il tenore letterale dell'art. 148 t.u.f., nelle società quotate la prestazione di attività di consulenza a favore della società o di altra società del gruppo (ovvero degli amministratori di dette società o dei loro stretti familiari) – in quanto attività che configura un “rapporto di lavoro autonomo” – è causa ostativa all'assunzione e all'espletamento dell'incarico sindacale.

Viceversa, in presenza di “altri” rapporti di natura patrimoniale o professionale (ossia di rapporti ulteriori e diversi rispetto ai rapporti di lavoro autonomo o subordinato), la sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza.



Codici di comportamento

Nelle società che abbiano dichiarato di attenersi ai codici di comportamento, il sindaco deve essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza espressamente previsti da detti codici⁵.

Divieto di interlocking ex art. 36 D.L. n. 201/2011

Nelle società operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziario, il sindaco non può:

- assumere cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti (si vedano, a titolo esemplificativo, gli incarichi indicati nella Norma Q.1.2.)
- esercitare funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti (quali, a titolo esemplificativo, il direttore generale o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).

⁵ A titolo esemplificativo, nelle società che hanno dichiarato di attenersi al Codice di Autodisciplina i sindaci devono essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per gli amministratori indipendenti, ove compatibili. Ai sensi del criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina l'amministratore indipendente non appare, di norma, indipendente:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Ai fini del cd. divieto di *interlocking* si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi della disciplina *antitrust* (art. 7, l. 10 ottobre 1990, n. 287) e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici⁶.

In caso di assunzione di un incarico ovvero di esercizio di funzioni incompatibili con l'ufficio di sindaco, il professionista deve decidere, nel termine di novanta giorni dalla nomina (ovvero dalla sua conoscenza), se mantenere l'incarico sindacale oppure la carica o funzione che dà luogo ad incompatibilità.

Decorso inutilmente il termine concesso per esercitare la predetta opzione, il sindaco decade da tutti gli incarichi sindacali, nonché dalle cariche e dalle funzioni svolte nelle imprese concorrenti.

La decadenza dall'incarico di sindaco è dichiarata dal consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla Consob.

Sebbene il divieto non si intenda applicabile alle cariche assunte in società estere, anche se operanti in Italia⁷, è opportuno che, al ricorrere di dette circostanze, il sindaco valuti con attenzione i relativi rischi per la propria indipendenza, fornendo al collegio sindacale adeguata motivazione degli esiti della valutazione effettuata.

Incarichi sindacali di gruppo

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell'informazione, si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

⁶ Si veda il Documento congiunto Banca d'Italia - Consob - Isvap: criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia", 20 aprile 2012.

⁷ Nel predetto documento si afferma che il divieto non si applica:

- alle cariche assunte in società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali;
- alle cariche assunte in succursali di imprese estere operanti in Italia.

Tale esenzione si basa sull'impossibilità di applicare il meccanismo prefigurato dalla norma alle società estere, in quanto la decadenza da entrambe le cariche, dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore in caso di inerzia degli organi interessati presuppone il carattere nazionale delle società comprese nell'ambito di applicazione del divieto. Di contro, si afferma che il divieto è applicabile alle filiazioni di operatori esteri, in quanto da considerarsi società italiane a tutti gli effetti.



Incarichi sindacali ai soci

Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e prescinde dalla sua eventuale qualità di socio. Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

Durata dell'incarico

Con riferimento al rischio di familiarità, è opportuno che il sindaco valuti con attenzione la propria indipendenza quando egli sia stato sindaco dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni, fornendo al collegio sindacale adeguata motivazione in merito agli esiti delle valutazioni effettuate criterio (criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina).

Pagamento del compenso

Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma degli arretrati potrebbe essere considerata una minaccia per l'indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è pertanto opportuno che il sindaco valuti con attenzione l'eventuale rinnovo dell'incarico.

Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale

Nella prima riunione, e poi annualmente, il collegio sindacale è chiamato a valutare la propria composizione, verificando in particolare il rispetto dei previsti requisiti di indipendenza, e a comunicare gli esiti di dette valutazioni al consiglio di amministrazione (v. Norma Q.1.1).

Il collegio sindacale è chiamato a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza anche quando il singolo componente, avendo notizia di una situazione che possa mettere a rischio l'obiettività e quindi l'indipendenza propria o di un altro componente, ne dà tempestiva informazione al collegio.

Con riferimento alle verifiche in ordine al requisito di indipendenza del sindaco, il collegio sindacale, alla luce delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, può chiedere al componente ulteriori informazioni e /o chiarimenti in merito a situazioni e a relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete.



Qualora le informazioni fornite dall’interessato non siano tali da dimostrare l’accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure di salvaguardia, ovvero la rinuncia all’incarico.

Iniziative del collegio sindacale in caso di lesione dell’indipendenza o di sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza

Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni e/o i chiarimenti richiesti in merito a situazioni che possono mettere a rischio la sua indipendenza o che paiono configurare cause di ineleggibilità o di decadenza, ovvero nel caso in cui non siano state efficacemente attuate misure di salvaguardia, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata al consiglio di amministrazione, affinché quest’ultimo proceda all’accertamento della sussistenza o meno del requisito dell’indipendenza, in difetto, dichiari la decadenza del sindaco e adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto.

In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, ne dà notizia alla Consob; inoltre, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale o almeno due sindaci convocano l’assemblea per la sostituzione del sindaco decaduto.

Commento

L’indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.

Va, al proposito, evidenziato che la valutazione dell’indipendenza del sindaco non può limitarsi all’aspetto soggettivo, vale a dire all’indipendenza cosiddetta “di fatto”, cioè l’atteggiamento mentale del sindaco che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l’esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza “apparente” o “formale”, cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi.

Occorre precisare, altresì, che l’indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del



fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività.

Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l'indipendenza del sindaco.

Il criterio che è stato scelto si basa sull'analisi del rischio (*risk approach*), che tiene conto delle raccomandazioni emanate a livello sovranazionale (si vedano IFAC, *Code of Ethics for Professional Accountants*, la raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, nonché la raccomandazione della FEE, *Federation des Experts Comptables Europeens*, del luglio 1998).

Si è scelto pertanto di declinare il requisito dell'indipendenza mediante l'identificazione dei principali elementi di rischio che possono, singolarmente o in concorso tra loro, intaccare l'effettiva capacità del sindaco di svolgere l'incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all'esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza.

Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell'indipendenza del sindaco si basi su un'analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciare l'obiettività, trova riscontro, non solo nelle misure di salvaguardia eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell'incarico sindacale.

Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l'interpretazione della "clausola generale" in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell'art. 148, co. 3, lett. c), t.u.f.

È importante sottolineare come i rapporti di natura patrimoniale e professionale (diversi dai rapporti di lavoro autonomo e di lavoro dipendente che costituiscono di per sé cause ostative all'assunzione dell'incarico sindacale) possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui «compromettano l'indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l'indipendenza») deve intendersi nel senso che la valutazione della rilevanza dei rapporti patrimoniali e professionali potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'obiettività dei soggetti interessati.



Norma Q.1.5. Retribuzione

Principi

Il sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.

Riferimenti

Art. 2402 c.c.; art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 24 marzo 2012, n. 27

Criteri applicativi

Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La delibera di nomina può prevedere criteri e modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza ovvero in caso di significativa modifica del perimetro aziendale ovvero in caso di determinate operazioni o vicende sociali.

È opportuno che il collegio sindacale uscente, prima della scadenza del proprio incarico, riassuma in un apposito documento le attività espletate dal collegio sindacale, precisando il numero di riunioni e la loro durata media, nonché il tempo richiesto per ciascuna delle attività espletate e le risorse professionali impiegate. Detto documento è trasmesso alla società in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto.

Al momento dell'accettazione della candidatura, il candidato sindaco valuta l'adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione:

- l'ampiezza e la complessità dell'incarico in relazione alla natura, alla dimensione anche economica (ad esempio, al volume dei componenti positivi di reddito e delle attività), alla complessità, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- l'eventuale documento elaborato del collegio sindacale uscente, valutando con attenzione l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento dell'incarico, nonché le competenze professionali e l'esperienza richieste;



- i compensi riconosciuti agli amministratori indipendenti, nonché i criteri per la remunerazione alla partecipazione ai comitati interni;
- con riferimento al compenso del presidente del collegio sindacale, l'impegno temporale richiesto per lo svolgimento della propria funzione, nonché il compenso riconosciuto al presidente del comitato di controllo e rischi.

Commento

La predisposizione da parte del collegio sindacale uscente del documento riassuntivo delle attività espletate è volta ad aumentare la trasparenza della politica di remunerazione dei sindaci e a consentire la preventiva valutazione della congruità del compenso da parte del candidato sindaco.



Norma Q.1.6. Cessazione dall'ufficio

Principi

La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale.

Riferimenti

Artt. 2380, 2400, 2401, 2406, 2449 c.c.; artt. 148 e 148-bis t.u.f.; art. 36 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni con L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. *Salva Italia*)

Criteri applicativi

Cessazione

Le cause di cessazione dei sindaci sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la decadenza;
- la revoca da parte della società;
- la rinuncia;
- la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;
- il decesso.

Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge o regolamentari.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia, decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti.

Scadenza dell'incarico

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all'accettazione dei nuovi sindaci (c.d. *prorogatio*).



In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci provvedono quanto prima alla convocazione della assemblea dei soci ai sensi dell'art. 151, co. 2, t.u.f. recante quale ordine del giorno: "nomina dell'organo di controllo".

Decadenza

Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di onorabilità, professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto, al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, nonché per inosservanza del criterio di riparto fra generi o per violazione del divieto di *interlocking* (*Norme Q.1.1, Q.1.2, Q.1.3*).

La decadenza ha effetto dal momento dell'accertamento da parte del consiglio di amministrazione che deve intervenire entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto in ordine ai previsti requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza (art. 148, co. 4-*quater*, t.u.f.).

In caso di superamento del limiti al cumulo degli incarichi, la decadenza dagli incarichi, assunti in eccedenza rispetto al numero massimo previsto, ha effetto dal momento dell'accertamento da parte della Consob, che dichiara la decadenza del sindaco (*Norma Q.1.3*).

In caso di mancato rispetto del criterio di riparto fra generi e di perdurante inottemperanza alla diffida della Consob, la decadenza di tutti i componenti del collegio è dichiarata dalla Consob (*Norma Q.1.1*).

In caso di mancato rispetto del divieto di *interlocking*, la decadenza dall'incarico di sindaco ha effetto dal momento dell'accertamento da parte del consiglio di amministrazione che deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione concesso al professionista ovvero alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia del consiglio, la decadenza è dichiarata dalla Consob (*Norma Q.1.4*).

Altresì, il sindaco, regolarmente informato, decade in caso di:

- assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale;
- assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte;
- assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (*Norma 4*).



La decadenza cd. sanzionatoria ha effetto dal momento dell'accertamento della causa che la determina.

Revoca

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa.

La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell'assemblea ordinaria.

La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente tribunale, sentito il soggetto interessato.

La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.

Rinuncia

Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico (c.d. dimissioni volontarie).

È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali.

La comunicazione è indirizzata - con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari - all'organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.

Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia.

La rinuncia del sindaco ha effetto immediato, salvo che venga indicata espressamente la data di efficacia delle stesse. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l'ordine di efficacia, fa fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società.

In caso di rinuncia,

- laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti;
- laddove ciò non sia possibile, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l'assemblea dei soci affinché provveda ad integrare il collegio.

Variazione nel sistema di amministrazione e controllo

La variazione del sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico e viceversa determina la cessazione dell'organo di controllo. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria



modificativa del sistema di amministrazione, la variazione del sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Commento

Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l'autonomia e l'indipendenza dell'organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l'esigenza di continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

L'esigenza di continuità del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. *prorogatio* per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell'incarico.

Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. *prorogatio* è contemplata per la sola ipotesi di cessazione "programmata" dall'ufficio, rappresentata appunto dalla scadenza dell'incarico.

Viceversa, le ipotesi di cessazione connessa ad eventi non prevedibili quali la morte, la decadenza e la rinuncia all'incarico hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio.

Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia è pacificamente qualificata come un atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario dello stesso; dall'altro, che il diritto a porre termine *ante tempus* al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all'art. 2401 c.c., si inserisce nell'alveo dei criteri enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del rinunziante per i danni eventualmente causati dal recesso.

L'istituto della *prorogatio* assume, pertanto, carattere eccezionale e non suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quella contemplata dalla legge, e segnatamente non estensibile alla rinuncia, con riferimento alle quali la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante rappresenterebbe una compressione del proprio diritto alle dimissioni.

Ne consegue che, innanzi alle dimissioni del sindaco, è dovere dell'organo gestorio attivarsi affinché l'assemblea provveda all'immediata sostituzione dello stesso, dovendo dichiarare lo scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., qualora i soci non provvedano al riguardo.



Variazione del sistema di amministrazione e controllo

L'adozione di modelli alternativi di amministrazione e controllo (sistema monistico e dualistico) costituisce una causa di cessazione anticipata dei sindaci espressamente prevista dalla legge. Pertanto, in questa ipotesi non trova applicazione l'art. 2400, co. 2, c.c. che, in relazione alla revoca del sindaco, subordina l'efficacia della cessazione alla preventiva approvazione del tribunale.

Inoltre, la legge stabilisce, con norma di carattere derogatorio, che l'effetto della variazione del sistema di amministrazione è differito fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la variazione è stata deliberata. Da tale momento i sindaci cessano dalle proprie funzioni. La delibera di variazione del sistema di amministrazione può, tuttavia, individuare un termine differente.

Pubblicità della cessazione

Quanto alla pubblicità della cessazione dell'ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l'assolvimento dell'obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente.

Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica danno senza indugio comunicazione della cessazione al sindaco supplente, in modo che quest'ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell'incarico e quindi dell'assunzione delle relative funzioni.

Assenza o incompletezza del collegio sindacale

L'assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall'assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 3, c.c.



Norma Q.1.7. Sostituzione

Principio

La sostituzione dei sindaci avviene nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.

Riferimenti

Artt. 2401 c.c.; art. 148 t.u.f.; art. 144-sexies ss. Reg. Emittenti

Criteri applicativi

La sostituzione dei sindaci deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto volte ad assicurare la presenza dei sindaci c.d. di minoranza, il rispetto dei criteri di riparto fra generi e il possesso dei previsti requisiti di professionalità.

Nel caso venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente eletto nella medesima lista. Nel caso venga a mancare il predetto sindaco supplente, subentra, se lo statuto lo prevede, l'ulteriore sindaco supplente eletto fra gli altri candidati nella lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero, in subordine, eletto fra candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Fermo restando quanto stabilito in materia di criterio di riparto fra generi e di sostituzione del sindaco di minoranza, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano. Nel caso in venga a mancare altro sindaco effettivo, salvo che si tratti del sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente più anziano.

I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale nel rispetto della composizione del collegio prevista dalla legge e dallo statuto.

Qualora con i sindaci supplenti non si completasse il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica.



Commento

In merito ai criteri da utilizzare per la sostituzione dei sindaci si è ritenuto che, in primo luogo, vadano rispettati i criteri necessari a mantenere la qualificazione del collegio prevista dalla legge e dallo statuto specialmente in ordine all'equilibrio di genere, alla nomina dei sindaci di minoranza ai requisiti professionali e che, in secondo luogo, trovi applicazione il criterio di subingresso per ordine di età previsto dal codice civile.



Q.2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.2.1. Funzionamento

Principi

Il collegio sindacale ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività. Si riunisce con cadenza periodica.

I sindaci operano, di norma, collegialmente.

I sindaci, una volta cessati dall'incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica, fornendo loro le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.

Riferimenti

Art. 2404 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento.

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza e nello svolgimento delle riunioni, i sindaci sono tenuti a rispettare le disposizioni e le procedure stabilite dalla società in ordine alla riservatezza, alla gestione e al trattamento di notizie e documenti contenenti informazioni privilegiate.

Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell'organizzazione del collegio, pur non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti.

È opportuno che all'inizio dell'incarico il collegio sindacale concordi le modalità del suo concreto funzionamento per quanto riguarda, in particolare, i rapporti con la società, l'utilizzo dei suoi dipendenti, nonché i rapporti fra i componenti del collegio.

Salvo che sia diversamente stabilito, le comunicazioni dirette al collegio sindacale sono inviate, di norma, al presidente, che ne dà comunicazione agli altri componenti. La società invia all'indirizzo indicato dallo stesso presidente la corrispondenza destinata al collegio.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Il collegio sindacale può prevedere un'articolazione diversificata delle attività all'interno dell'organo, ad esempio, affidando a un componente lo svolgimento di specifiche attività che sono successivamente oggetto di esame collegiale.

Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno ogni novanta giorni e comunque in numero congruo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche della società. Se le circostanze lo richiedono, è opportuno che tali riunioni avvengano anche secondo termini temporali più ravvicinati.

Se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio, il presidente provvede alla loro tempestiva convocazione, salvo il caso in cui siano state già concordate, con congruo anticipo, le date delle riunioni.

Se non previste dallo statuto, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissidente dalle deliberazioni assunte dal collegio ha il diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso, indicandone i relativi motivi.

Il sindaco, che fosse assente a una riunione del collegio sindacale, prende visione del relativo verbale, al fine di conoscere le deliberazioni assunte e gli eventuali rilievi formulati dagli altri sindaci. È inoltre opportuno che ne dia atto sottoscrivendo, per presa visione, il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Il sindaco assente ha la possibilità di far constare il proprio dissenso nel corso della successiva riunione.

Il collegio sindacale, dopo la nomina, può prendere contatto con il precedente collegio, normalmente in persona del suo presidente, al fine di ottenere le informazioni ritenute utili allo svolgimento dell'incarico. I sindaci cessati dalla carica agevolano l'acquisizione di tali informazioni, fornendo la più ampia collaborazione al nuovo collegio.

Commento

Le poche regole fissate dal legislatore circa il funzionamento del collegio sindacale permettono a quest'ultimo una grande autonomia nell'organizzazione della propria attività. Si consideri, inoltre, che la



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

funzione di vigilanza è attribuita al collegio sindacale, e non ai singoli membri che lo compongono. I sindaci, quindi, nello svolgere la propria attività devono attenersi a questo principio, anche quando si trovino a dover esercitare i poteri individuali che sono loro riconosciuti.

In sede di pianificazione della propria attività è utile che il collegio sindacale provveda a prefissare un calendario delle riunioni e degli incontri che intende svolgere, stabilendone in linea di massima il contenuto, nonché le modalità di convocazione, di svolgimento e di verbalizzazione. Quanto alla periodicità delle riunioni, il legislatore stabilisce che il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, termine fissato dall'art. 2404 c.c. Poiché tale dovere non è accompagnato da sanzione, il termine assume carattere meramente indicativo: si ritiene tuttavia opportuno rispettare, in linea di massima, tale periodicità delle riunioni o la diversa frequenza che si renda necessaria in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche della società.

Con riferimento alle riunioni svolte tramite mezzi di telecomunicazione, si raccomanda che le stesse avvengano nel rispetto di modalità che – oltre a essere necessariamente prefissate dallo statuto – consentano a ogni sindaco di prendere parte attivamente alla discussione, di trasferire i documenti e che, al contempo, assicurino il rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalla società in ordine alla riservatezza, alla gestione e al trattamento di notizie e documenti contenenti informazioni privilegiate.

Sono modalità che permettono ai sindaci di interloquire tra loro in tempo reale:

- la videoconferenza, con la quale tutti gli interlocutori si vedono e si parlano;
- l'audioconferenza, con la quale gli interlocutori si parlano, ma non si vedono.

Si è ritenuto opportuno precisare l'importanza della collaborazione tra sindaci in carica e quelli cessati. Questi ultimi, in caso di loro sostituzione, forniscono ai nuovi sindaci le informazioni acquisite e illustrano le esperienze maturate in relazione ai controlli effettuati nel corso del loro incarico.



Norma Q.2.2. Utilizzo di dipendenti della società, di propri dipendenti e ausiliari

Principi

Nello svolgimento della funzione di vigilanza i sindaci possono avvalersi dei dipendenti della società.

I sindaci possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, avvalersi, altresì, di propri dipendenti e ausiliari al fine di verificare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile.

I dipendenti e gli ausiliari del sindaco devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

Riferimenti

Art. 151, co. 2 e 3, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci, anche individualmente e previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, possono avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Ad essi può essere richiesto esclusivamente il compimento di attività strumentali allo svolgimento dell'incarico.

I sindaci possono, altresì, affidare ai propri dipendenti o ausiliari l'espletamento di specifiche attività di controllo e di ispezione finalizzate esclusivamente alla verifica dell'adeguatezza e dell'affidabilità del sistema amministrativo-contabile della società.

Il sindaco può avvalersi esclusivamente di soggetti a lui legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo i quali siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato, nonché dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

In particolare, il sindaco può avvalersi di:

- dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 148 t.u.f.;
- soggetti esterni che possono essere persone fisiche o enti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che opereranno direttamente presso la società non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 148 t.u.f.



In ogni caso i dipendenti e gli ausiliari di cui i sindaci si avvalgono sono tenuti al rispetto dei doveri di riservatezza in merito alle informazioni acquisite.

L'organo amministrativo può rifiutare l'accesso a informazioni riservate, salvo l'onere per quest'ultimo di motivare il proprio rifiuto, ai soli ausiliari e non anche ai dipendenti di uno o più componenti del collegio sindacale. In caso di reiterato e immotivato rifiuto da parte della società, il collegio sindacale valuta se tale condotta possa costituire un'irregolarità da comunicare alla Consob, ai sensi dell'art. 149, co. 3, t.u.f. (*Norma Q.5.6.*).

Ai dipendenti della società, ai dipendenti e agli ausiliari dei quali i sindaci si avvalgono è consentita la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, salvo diverso avviso del collegio.

Non è delegabile la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, dell'assemblea dei soci e dei comitati interni.

La facoltà di avvalersi di dipendenti della società, nonché di propri dipendenti e ausiliari è attribuita ad ogni componente del collegio sindacale. Se l'esercizio di tale facoltà avviene a sostegno dell'attività dell'intero organo di controllo, è consigliabile che esso sia preventivamente deliberato dal collegio. In ogni caso, il sindaco che abbia scelto di avvalersi di dipendenti della società, di propri dipendenti o ausiliari ne dà preventiva informazione al collegio sindacale e all'organo amministrativo al fine di legittimarne l'attività del suo collaboratore. L'attività svolta da dipendenti e ausiliari viene verbalizzata dal collegio ovvero ne viene tenuta traccia nella documentazione di supporto.

Commento

Il legislatore consente sia al collegio sindacale sia ai sindaci, individualmente, di avvalersi della collaborazione di dipendenti o di ausiliari.

Il potere di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari non può essere ritenuto alternativo al potere di avvalersi di dipendenti della società.

Il potere di avvalersi di dipendenti della società è infatti previsto per l'espletamento di tutte le funzioni del collegio sindacale; di conseguenza, il collegio sindacale può avvalersi di dipendenti della società anche al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo della società.

Ai dipendenti della società, ai propri dipendenti e ai propri ausiliari i sindaci possono affidare unicamente attività che siano confinate nell'alveo della fase cognitiva e istruttoria della funzione di vigilanza, mentre rimangono di competenza esclusiva del collegio sindacale le attività di valutazione e di giudizio. In



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

particolare, la collaborazione dei dipendenti della società può essere richiesta per l'espletamento di incombenze di tipo documentale o formale necessarie per lo svolgimento della funzione di vigilanza (ad es. verbalizzazione delle riunioni, acquisizione di documenti, l'espletamento di formalità per la convocazione dell'assemblea).

Il sindaco che si avvale dell'opera del dipendente o dell'ausiliario è responsabile per l'attività che questo svolge sia nei confronti della società, sia nei confronti degli altri sindaci e quindi provvede a dirigerne e controllarne l'operato.

È opportuno che la partecipazione dei dipendenti della società, dei dipendenti e degli ausiliari del sindaco alle riunioni del collegio sindacale sia preventivamente concordata tra i componenti del collegio.



Norma Q.2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni

Principi

Delle riunioni, delle attività svolte e degli accertamenti effettuati il collegio sindacale redige il verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale è tenuto a cura del collegio con modalità che verranno da esso determinate.

Riferimenti

Artt. 2403-bis, co. 4, 2404, co. 3, 2421 c.c.; art. 151, co. 4, t.u.f.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni nel quale saranno trascritti i verbali delle riunioni e sarà dato conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.

Per la tenuta del libro si osservano le disposizioni dell'art. 2421, co. 3, c.c. e dell'art. 151, co. 4, t.u.f.

Con riferimento alla conservazione del libro, esso è custodito presso la sede sociale, con modalità che ne assicurino un'agevole consultazione da parte dei sindaci.

Tutte le riunioni del collegio sindacale sono oggetto di verbalizzazione che dia evidenza:

- della data e del luogo della riunione;
- dei sindaci intervenuti e di quelli assenti, con specifica indicazione di quelli che hanno giustificato la propria assenza;
- delle persone, che invitate, sono intervenute alla riunione e della loro qualifica;
- delle attività svolte e degli accertamenti eseguiti;
- delle eventuali conclusioni raggiunte o deliberazioni adottate, nonché dell'eventuale dissenso di uno o più dei sindaci;
- dei documenti eventualmente pervenuti al collegio da altri organi, comitati o soggetti.

È opportuno che i controlli svolti dai sindaci siano sufficientemente e ordinatamente documentati.

Le modalità di tenuta e di conservazione della documentazione di supporto sono stabilite dal collegio sindacale nell'esercizio della propria autonomia organizzativa.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

I verbali del collegio e la relativa documentazione di supporto sono documentazione del collegio della quale ciascun sindaco ha diritto di avere copia, anche successivamente al termine dell'incarico e limitatamente al periodo di permanenza in carica.

Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che sia tempestivamente portato a conoscenza dell'organo amministrativo.

Il verbale può essere redatto contestualmente o dopo la riunione, non necessariamente direttamente sul libro delle adunanze e delle deliberazioni, potendo tale trascrizione avvenire anche in un successivo momento. È possibile provvedere alla progressiva numerazione di ciascun verbale.

In ogni caso il verbale deve essere tempestivamente riportato nel libro e firmato dai partecipanti e da chi, assente, ne abbia preso visione.

I verbali, quando è obbligatorio per disposizioni di legge o regolamentari ovvero in base a normative di settore, sono inviati alle competenti autorità di vigilanza.

Commento

Per espressa disposizione di legge, il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del collegio sindacale, ma è conservato nella sede della società.

È opportuno che, all'inizio dell'incarico, il collegio sindacale concordi con l'organo amministrativo le modalità di custodia e di conservazione presso la società del libro delle adunanze e delle deliberazioni.

È consigliabile, altresì, che ogni sindaco conservi copia dei documenti di supporto, nonché dei verbali trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.



Q.3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.3.1. Caratteristiche e modalità di effettuazione dell'attività di vigilanza

Principi

L'attività di vigilanza del collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Detta attività di vigilanza è effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società.

Il collegio sindacale esercita la propria attività di vigilanza sulla base dei flussi informativi acquisiti dal dall'organo amministrativo, dal revisore legale e dagli altri ruoli e funzioni aziendali.

Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale pianifica le attività da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi aziendali indicati nei flussi informativi acquisiti.

Il collegio sindacale esprime dunque un giudizio professionale tenendo in considerazione le valutazioni che un professionista indipendente, ragionevole e informato, dopo aver considerato le informazioni a disposizione del collegio in quel momento, trarrebbe circa la rilevanza dei rischi aziendali come indicati nei flussi informativi acquisiti.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, d'inosservanza delle regole di governo societario, d'inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile o del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informandone il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio sindacale rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione.

Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.



Criteri applicativi

Le modalità attraverso le quali il collegio sindacale effettua l'attività di vigilanza sono modulate in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di *business* aziendale proprie del soggetto vigilato.

L'attività di vigilanza si esercita attraverso l'analisi delle informazioni acquisite tramite:

- la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, inclusi i comitati interni istituiti dal consiglio di amministrazione;
- lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, con gli organi di controllo delle società controllate e con altri ruoli e funzioni aziendali;
- l'acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati;
- l'acquisizione e la richiesta, anche da parte di un sindaco individualmente, di informazioni al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai soggetti preposti al controllo interno;
- lo scambio di informazioni con il revisore legale, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso;
- l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo;
- l'analisi dei flussi informativi acquisiti dai competenti organi e funzioni aziendali.

Sulla base dell'analisi e della valutazione dei flussi informativi acquisiti, il collegio sindacale pianifica la propria attività di vigilanza tenuto conto dei rischi rilevanti.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce i flussi informativi trasmessi dagli organi e dalle funzioni aziendali preposte ai controlli e ne valuta le conclusioni circa l'esistenza e la rilevanza di eventuali rischi inerenti alla inosservanza della legge, dello statuto e delle regole di governo societario, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile.

Il collegio sindacale, nell'esercizio dei propri poteri, può acquisire autonomamente informazioni e notizie dagli organi sociali, nonché dagli altri ruoli e funzioni aziendali. Si applicano le *Norme Q.4., Q.5 e Q.6.*

L'organo di controllo svolge la funzione di vigilanza anche mediante il ricorso a motivate tecniche di campionamento.



Ai fini della valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dal revisore legale dei conti, considerando, in particolare, i rischi da quest’ultimo segnalati (*Norma Q.5.3*).

L’attività di vigilanza è finalizzata a valutare l’adeguatezza del sistema di identificazione, misurazione gestione e monitoraggio dei rischi aziendali in essere, nonché a verificare l’adeguata e tempestiva applicazione delle azioni correttive ritenute idonee per ridurre i rischi aziendali al livello ritenuto accettabile dal consiglio amministrazione nella definizione della strategia aziendale.

Commento

Tenuto conto dell’ambito d’intervento del collegio sindacale, si è ritenuto opportuno determinare una modalità oggettiva di esecuzione dell’attività di vigilanza. Il principio scelto, anche sulla base delle migliori pratiche internazionali, è quello basato sull’analisi del rischio (*risk approach*).

L’attività di vigilanza viene quindi svolta alla luce dei flussi informativi acquisiti dal collegio sindacale, con particolare riferimento a quelli forniti dalle strutture aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi. Detti flussi informativi devono consentire al collegio sindacale di pianificare la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi aziendali indicati nella documentazione acquisita. Il patrimonio informativo in tal modo acquisito va esaminato e valutato, attraverso la propria competenza e l’esperienza professionale.

La vigilanza, inoltre, è declinata in specifiche attività specifiche il cui contenuto varia al variare delle dimensioni, della complessità, del settore di attività e delle altre caratteristiche proprie dell’impresa soggetta a controllo.

Norma Q.3.2. Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto

Principi

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto.

La funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni statutarie e ai codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi.



All'inizio dell'incarico, e poi periodicamente, il collegio verifica, sulla base dei flussi informativi acquisiti, che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alla normativa legislativa e regolamentare, alle disposizioni dello statuto e, nelle società che abbiano dichiarato di attenersi a codici di comportamento, alla regole di governo societario previste da detti codici.

L'attività di vigilanza nel suo concreto svolgimento deve quindi intendersi circoscritta alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività della società, possano essere ritenute critiche in ragione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società.

Riferimenti

Artt. 149, co. 1, lett. a), e 3, 150, co. 3 e 4, 151, co. 1, t.u.f.; art. 144-novies Reg. Emittenti; Comitato per la *Corporate Governance*, Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Al fine di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, il collegio sindacale, all'inizio dell'incarico e periodicamente nel corso del medesimo, provvede a definire i flussi informativi, interni ed esterni, ritenuti rilevanti per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

È opportuno che il collegio sindacale verifichi l'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa atta a consentire un adeguato monitoraggio dei rischi di inosservanza della normativa applicabile.

Il collegio sindacale vigila sulla conformità delle delibere assunte dagli organi societari alla normativa legislativa e regolamentare, allo statuto, nonché ai codici di comportamento ai quali la società dichiara di attenersi (*Norma Q.3.9*).

Accerta il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali e l'adempimento dell'obbligo informativo da parte degli organi delegati in merito all'esercizio delle deleghe conferite.

Vigila altresì sull'osservanza degli obblighi informativi in materia di informazioni regolamentate, privilegiate o richieste dalle autorità di vigilanza (attestazioni, comunicazioni e conformità degli stessi agli schemi e contenuti previsti nella normativa applicabile).

È inoltre opportuno che il collegio sindacale richieda alla direzione un profilo della società, dell'attività aziendale e dell'eventuale presenza di specifici adempimenti normativi legati alla tipologia di attività svolta.

Con riferimento alla verifica dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa, il collegio sindacale acquisisce informazioni circa l'organizzazione aziendale preposta alla raccolta e all'esame di leggi,



regolamenti e codici di comportamento riguardanti l’impresa e il suo settore di attività, verificando che la stessa elabori idonee prassi e procedure interne atte ad assicurare il rispetto della normativa applicabile.

Il collegio acquisisce, altresì, informazioni in merito all’adozione di un regolamento per la gestione interna e la comunicazione esterna di documenti ed informazioni societarie, che disciplini l’istituzione e la procedura per la tenuta del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, nonché in merito all’adozione di un codice di comportamento in materia di *internal dealing*.

Con riguardo al compimento di operazioni in cui uno o più amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con riguardo al compimento di operazioni con parti correlate, i sindaci vigilano sul rispetto dei connessi obblighi normativi e, in particolare, sull’adempimento dell’obbligo di informativa previsto in capo agli amministratori, nonché sul rispetto delle regole procedurali adottate per il loro svolgimento (*Norma Q.3.11*).

Laddove l’attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, il collegio sindacale richiede all’amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, l’adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione.

Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

La funzione del collegio sindacale in merito all’osservanza della legge e dello statuto consiste essenzialmente nella vigilanza, sulla base di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, dell’adeguatezza dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell’attività d’impresa per garantire il rispetto della legge, dello statuto e della normativa comunque applicabile alla realtà aziendale.



Norma Q.3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Principi

Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Riferimenti

Artt. 2391 e 2409 c.c.; artt. 149, co. 1 e 3, lett. b), 150, 151, co. 1 e 2, t.u.f.; Principi di revisione internazionali ISA 260 e 265

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove esistente, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dall'organo amministrativo e dal revisore legale, vigila che gli amministratori osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato.

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità sostanziale delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, vigila che gli amministratori abbiano, in fase di assunzione di delibere consiliari, acquisito le opportune informazioni e posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, e che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte.



A tal fine è quindi auspicabile che l'organo amministrativo, ovvero l'assemblea dei soci, si esprima su un'esplicita proposta di delibera supportata da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti necessari.

I sindaci nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.

È altresì auspicabile che il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo un'informativa particolarmente approfondita in situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale richiede, ove opportuno, al *management* aziendale chiarimenti sul suo operato quando a seguito dell'attività di vigilanza riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel caso in cui non forniscano i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni fornite non siano ritenute sufficienti, il collegio segnala il loro operato al comitato esecutivo, ove esistente, o al consiglio di amministrazione, ovvero all'assemblea dei soci. La convocazione del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea dei soci può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale o da almeno due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite nelle *Norme Q.5.7 e Q.5.8*.

Il collegio sindacale comunica alla Consob, ovvero alle altre autorità di vigilanza competenti, le irregolarità eventualmente riscontrate (*Norma Q.6.5*).



In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la violazione dei principi di corretta amministrazione integri le irregolarità di cui all'art. 152 t.u.f., il collegio sindacale può presentare denuncia al tribunale (*Norma Q.6.3*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma un controllo di legittimità sostanziale e di rispetto delle procedure e/o prassi operative.

I sindaci devono dunque avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non sono tenuti a valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito riservato all'organo amministrativo.

Con riguardo alle operazioni maggiormente significative è necessario, altresì, che il collegio verifichi che le scelte siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari. In tale ambito assumono particolare importanza gli strumenti di pianificazione e controllo e, primariamente, il riscontro della coerenza dei piani aziendali di medio-lungo periodo con quelli di breve periodo, nonché con la rendicontazione infra-annuale. Qualora l'operazione abbia una notevole rilevanza quantitativa e/o qualitativa, è opportuno verificare, altresì, l'esistenza di un parere di un esperto ovvero la realizzazione di una *due diligence*.

Particolare attenzione va rivolta all'esame delle operazioni che sono poste in essere nei confronti di soggetti che costituiscono "parti correlate" rispetto alla società (*Norma Q.3.11*).

L'effettuazione di significativi investimenti mediante ricorso a finanziamenti esterni che richiedono un'adeguata verifica della pianificazione dell'investimento (mediante predisposizione di un *business plan*), della valutazione delle alternative disponibili di finanziamento e della capacità della società di rimborsare i finanziamenti nei tempi concordati è adeguatamente vigilato dal collegio sindacale.



Norma Q.3.4. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

Per assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura organizzativa compatibile alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alle altre caratteristiche della società.

Riferimenti

Art. 149, co. 1, lett. c), t.u.f.; art. 19 D.Lgs. n. 39/2010

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo all'inizio dell'incarico e nel corso dello stesso.

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, ponendo particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione.

In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alle altre caratteristiche della società:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;



- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

Ai fini della vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo notevole importanza assume la verifica della corrispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il registro delle imprese. Similmente assume rilevanza la presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente.

All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale:

- acquisisce la conoscenza dell'assetto organizzativo, prendendo in considerazione l'oggetto sociale, il settore di attività e il mercato in cui la società opera, oltre che la sua struttura interna;
- vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria;
- segnala agli amministratori, eventuali profili di rischio riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi, informandone anche il revisore legale dei conti.

Nell'ambito di detta attività di vigilanza, il collegio sindacale valuta anche, nella prima riunione e poi annualmente, la propria composizione (*Norma Q.1.1*), con particolare riferimento all'indipendenza dei propri componenti (*Norma Q.1.4*), alla dimensione (*Norma Q.1.1*) e al funzionamento del collegio stesso (*Norma Q.2*). Il collegio sindacale comunica gli esiti di dette valutazioni al consiglio di amministrazione che le rende note mediante un comunicato diffuso al mercato e, con cadenza annuale, nell'ambito della relazione sul governo societario e nella relazione dei sindaci all'assemblea (*Norma Q.3.9*, *Norma Q.7*, Criterio 3.C.5 Codice di Autodisciplina).

Inoltre il collegio sindacale vigila, all'inizio dell'incarico e poi annualmente, sull'adeguatezza della composizione, della dimensione e del funzionamento del consiglio di amministrazione e dei comitati interni, con particolare riguardo alla qualificazione dei membri del consiglio di amministrazione non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito aziendale) e indipendenti (da valutare alla luce delle definizioni contenute nella legge e nelle regole di governo



societario adottate dalla società) e alla determinazione della remunerazione (specialmente relativamente alla componente variabile del compenso). Dopo la nomina di amministratori indipendenti e poi annualmente, il collegio sindacale vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio di amministrazione per valutare l'indipendenza dei componenti del consiglio stesso (art. 3 Codice di Autodisciplina). Con riferimento al c.d. *lead independent director*, è opportuno che il collegio sindacale vigili che la designazione sia effettuata quando ricorrono le situazioni in cui il Codice di Autodisciplina delle società ne raccomanda la nomina, chiedendo, in caso di mancata designazione, chiarimenti in merito (Criterio 2.C.3).

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza degli assetti organizzativi, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio sindacale rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale comunica alla Consob le irregolarità eventualmente riscontrate (*Norma Q.6.5*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

L'adozione di un adeguato assetto organizzativo da parte della società consente di mantenere la coerenza dei comportamenti al fine di conferire ordine all'operatività aziendale e accrescere la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali.

Il collegio sindacale svolge l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del complessivo sistema organizzativo da una posizione apicale: esso vigila, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, sull'efficacia e sull'efficienza degli effettivi sistemi organizzativi posti in essere, in relazione alla dimensione, complessità e realtà d'impresa.

L'attività di vigilanza del collegio sindacale sull'assetto organizzativo viene, pertanto, a realizzarsi sulla base della valutazione delle informazioni richieste e pervenute allo stesso collegio da parte dei soggetti preposti



ai diversi ambiti operativi, nonché sulla base delle informazioni e notizie autonomamente acquisiti dal collegio sindacale mediante atti di ispezione e di controllo.

Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la dimensione, la complessità e le altre caratteristiche dell’impresa, deve essere sufficientemente chiaro riguardo all’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni, il processo di informativa finanziaria, la definizione e la concreta operatività dei diversi livello di controllo.

Norma Q.3.5. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno

Principi

Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- *obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;*
- *obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali;*
- *obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati;*
- *obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendale, alle leggi e ai regolamenti in vigore.*

Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Riferimenti

Artt. 149, co. 1, 150 t.u.f.; art. 19 D.Lgs. n. 39/2010



Criteri applicativi

La vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno è un giudizio professionale emesso sulla base delle informazioni disponibili alla luce:

- delle relazioni rese e dei giudizi espressi dall'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- delle relazioni rese e dei giudizi espressi dal preposto al sistema di controllo interno, nonché di quelle rese dagli organi e funzioni aziendali competenti in materia di gestione dei rischi, si controllo di conformità e di revisione interna;
- delle relazioni e delle comunicazioni rese dal revisore legale dei conti;
- della partecipazione alle riunioni dei comitati interni;
- di ogni ulteriore flusso informativo disponibile al collegio.

Nel pianificare l'attività di vigilanza è data priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività a fronte delle quali sono stati rilevati dai soggetti preposti rischi significativi, tenuto conto della loro rilevanza e della loro probabilità di accadimento.

Nell'espletamento di tale attività di vigilanza il collegio sindacale scambia periodicamente informazioni con l'organo di amministrazione e in particolare con gli amministratori incaricati, nonché con il comitato controllo e rischi, se istituito, con il responsabile della funzione di *internal audit*, se presente, con altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno (*Norma Q.5*).

Particolare attenzione è posta dal collegio nell'esaminare la documentazione relativa alle attività effettuate dalle competenti autorità di vigilanza.

Nell'ambito dello scambio di informazioni con il revisore legale, il collegio sindacale può richiedere, in particolare, informazioni sui risultati dei controlli da questi svolti (*Norma Q.5.3*).

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, l'adozione di un piano di azioni correttive, comunicando tale richiesta anche al preposto al sistema di controllo interno, e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il



permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale comunica alla Consob, ovvero alle altre autorità di vigilanza competenti, le irregolarità eventualmente riscontrate (*Norma Q.6.5*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Data la relazione di interdipendenza tra la complessità e le dimensioni aziendali e la struttura organizzativa della società, il collegio vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno sulla base di un giudizio professionale che tenga conto delle caratteristiche della società oggetto di vigilanza, in relazione alle dimensioni e alla complessità aziendali, alla complessità del settore in cui la società opera, nonché agli obiettivi che quest'ultima si propone di conseguire.

Norma Q.3.6. Vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull'attività di revisione legale dei conti

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile.

Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile e conforme ai principi contabili adottati dalla società.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- *la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- *la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- *la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.*



Riferimenti

Art. 149, co. 1, t.u.f.; artt. 10 e 19 D.Lgs. n. 39/2010; Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2006/43/CE , che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (che deve essere recepita entro il 17 giugno 2016); Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (che entrerà in vigore il 17 giugno 2016)

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La valutazione di adeguatezza richiesta al collegio sindacale è un giudizio professionale emesso sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dai flussi informativi acquisiti dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale effettua, anche tramite motivate tecniche di campionamento, analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile.

Nell'ambito di detta attività, il collegio sindacale vigila, in quanto comitato per il controllo interno e per la revisione, sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dei sistemi di gestione del rischio, di controllo interno e, se del caso, di revisione interna; sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del processo di informativa finanziaria, nonché sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati e sull'indipendenza del revisore legale (art. 19 D. Lgs. n. 39/2010). In particolare, il collegio sindacale:

- informa l'organo di amministrazione della società dell'esito della revisione legale dei conti e dell'attività da esso svolta, con particolare riguardo all'integrità dell'informativa finanziaria;
- monitora il processo di informativa finanziaria;
- formula, laddove riscontri criticità, raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;
- vigila sull'efficacia dei sistemi di gestione del rischio, di controllo interno e, se del caso, di revisione interna, nonché sull'efficacia della revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione;
- monitora la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, in particolare la sua esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni a cui dovesse pervenire l'autorità competente in ordine al controllo della qualità, quando istituita;



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

- verifica e monitora l'indipendenza del revisore legale anche con riferimento alla prestazione di servizi non di revisione prestati a favore della società sottoposta a revisione.

Nella propria attività di vigilanza, il collegio sindacale esamina, in particolare, le informazioni acquisite tramite le relazioni rese dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dal revisore legale dei conti. È opportuno che tali documenti siano resi disponibili al collegio sindacale in tempo utile a consentire l'espressione di un consapevole giudizio, anche ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci.

Nell'ambito della supervisione in ordine alla revisione legale dei conti, il collegio sindacale acquisisce periodicamente dal revisore legale dei conti informazioni su:

- generale portata e pianificazione della revisione d'esercizio e del bilancio consolidato;
- esecuzione del lavoro di revisione;
- risultati significativi emersi nel corso del lavoro di revisione;
- indipendenza del revisore legale;
- eventuali risultati e conclusioni a cui dovesse pervenire l'autorità competente in ordine al controllo della qualità, quando istituita.

Con riferimento all'indipendenza del revisore legale, il collegio sindacale, sulla base delle notizie acquisite dalla società e dal revisore legale dei conti, nonché delle informazioni comunque disponibili, verifica e monitora:

- il possesso da parte del revisore dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai principi etici a lui applicabili;
- l'osservanza delle disposizioni normative concernenti la prestazione di servizi non di revisione, quanto a natura ed entità dei servizi prestati.

In occasione dello scambio di informazioni con il revisore legale dei conti (*Norma Q.5.3*), il collegio può altresì richiedere informazioni relativamente alle eventuali considerazioni formulate dal revisore medesimo in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società e dalle società controllate relativamente ai quali il revisore abbia fatto affidamento.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, l'adozione di un piano di azioni correttive, comunicando tale richiesta anche al preposto alla redazione dei documenti contabili



societari, e ne monitora la realizzazione nel corso dell’incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

L’attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l’esistenza di un adeguato sistema amministrativo-contabile comporta la ragionevole garanzia della completa e attendibile rilevazione e rendicontazione di tali fatti.

L’attività di vigilanza del collegio sindacale è volta dunque ad assumere adeguate informazioni sull’esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari.

Il giudizio del collegio sindacale sul sistema amministrativo-contabile deriva dall’esito del confronto e dello scambio di informazioni con i diversi organi deputati ai controlli interni ed esterni. È opportuno ricordare che non si tratta di un giudizio di merito sui risultati dell’attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull’efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative.

Norma Q.3.7. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Principi

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio d’esercizio.

Riferimenti

Arts. 149, 154-bis, 154-ter t.u.f., Regolamento CE 1606/2002; Regolamento CE 1725/2003, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38



Criteri applicativi

Il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio vigila sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni di legge e di statuto sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. In particolare, il collegio vigila, mediante l'acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dal revisore legale:

- che i prospetti del bilancio d'esercizio siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali, adottati secondo il Regolamento CE n. 1606/2002 e omologati dal Regolamento CE 1725/2003 s.m.i., e alle pertinenti disposizioni delle autorità di vigilanza;
- che nelle note al bilancio siano stati indicati i criteri di valutazione seguiti e che questi siano conformi ai principi contabili internazionali adottati;
- che le note al bilancio e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto previsto dai principi contabili internazionali e dalla normativa nazionale, anche in merito alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta; alle informazioni attinenti all'ambiente⁸ e al personale che siano necessarie per la comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione (art. 2428 c.c.), nonché al compimento di operazioni con parti correlate;
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2005 cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo.

In particolare, il collegio:

- acquisisce la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
- nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore legale dei conti.

⁸ Si veda il documento CNDCEC, *Indicazioni e raccomandazioni per l'attività di controllo sulle tematiche ambientali*, reperibile sul sito www.commercialisti.it.



Il collegio sindacale vigila, altresì, sul rispetto degli obblighi di informazione periodica previsti dalla normativa legislativa e regolamentare.

Qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (*Norma Q.5.2*), al revisore legale (*Norma Q.5.3*) e al preposto alla redazione dei documenti contabili (*Norma Q.5.9*). Il collegio, se del caso, evidenzia al revisore legale le voci del bilancio ritenute, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiede allo stesso di comunicarne gli esiti.

Nel caso in cui non siano forniti i chiarimenti richiesti ovvero le informazioni ricevute siano ritenute insufficienti, il collegio può formulare proprie osservazioni e proposte nella relazione presentata all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio (*Norma Q.7*).

Il collegio sindacale comunica alla Consob, ovvero alle altre autorità di vigilanza competenti, le irregolarità eventualmente riscontrate (*Norma Q.6.5*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto.

Al collegio sindacale spetta dunque un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.

Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, correttezza e chiarezza del bilancio.

Norma Q.3.8. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione

Principi



Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme procedurali inerenti alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato.

Riferimenti

Art. 41 D.Lgs. 4 aprile 1991, n. 127; art. 154-ter t.u.f.; Regolamento CE 1606/2002; Regolamento CE 1725/2003

Criteri applicativi

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, il collegio sindacale può esprimere, in assemblea o in altro ambito, proprie osservazioni e proposte sul bilancio consolidato.

In particolare, il collegio:

- in occasione della sua nomina, richiede all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione come definiti dall'art. 2359 c.c. e dall'art. 26 D.Lgs. n. 127/1991;
- rileva, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo, l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e ne valuta l'efficienza e l'operatività;
- acquisisce la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010;
- nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottiene dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- scambia dati e informazioni rilevanti con il revisore legale dei conti;
- svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla *Norma Q.3.7* in tema di bilancio d'esercizio.

Il collegio sindacale comunica alla Consob, ovvero alle altre autorità di vigilanza competenti, le irregolarità eventualmente riscontrate (*Norma Q.6.5*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

In capo al collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio in ordine al bilancio consolidato, che sono invece richiesti al revisore legale dei conti. Ciò non impedisce al



collegio la facoltà di esprimere in assemblea, nella relazione al bilancio d'esercizio o in altro ambito, opinioni e proposte sul bilancio consolidato.

Norma Q.3.9. Vigilanza sull'attuazione delle regole di governo societario

Principi

Il collegio sindacale vigila sulle concrete modalità di attuazione dei codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi.

Riferimenti

Art. 149, co. 1, lett. c), 124-ter t.u.f.; art. 144-novies Reg. Emittenti; Commissione Europea, Raccomandazione del 9 aprile 2014 sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio "rispetta o spiega"); Comitato per la *Corporate Governance*, Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

Nelle società che, mediante informativa al pubblico, dichiarano di attenersi alle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, il collegio sindacale è chiamato a vigilare sulla concreta attuazione delle regole del governo societario, vigilando sull'effettiva e corretta loro applicazione nell'attività sociale.

Particolare attenzione è posta nel vigilare:

- sul rispetto dei criteri e delle procedure indicate nel codice di comportamento per la nomina, per la determinazione della remunerazione e di altri benefici (specialmente con riferimento al rispetto dei criteri e dei limiti fissati per la determinazione della componente variabile del compenso), per la valutazione dell'indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché per la nomina e per la valutazione dell'indipendenza dello stesso collegio sindacale, soprattutto nel caso in cui la società riferisca che sono stati adottati parametri di valutazione aggiuntivi o differenti rispetto a quelli indicati nel codice di comportamento;
- sull'adeguatezza delle informazioni fornite in particolare per quanto riguarda l'indicazione delle raccomandazioni contenute nel codice di comportamento da cui la società si sia discostata e, in ossequio al principio "rispetta o spiega" (*comply or explain*), delle motivazioni addotte.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Il collegio sindacale effettua, altresì, gli opportuni riscontri per pianificare la propria attività di vigilanza alla luce delle raccomandazioni contenute nel codice di comportamento adottato dalla società.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni del codice di comportamento, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidano, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità, di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale vigila che la relazione annuale sul governo societario sia stata redatta secondo quanto stabilito dal t.u.f. e dalle istruzioni contenute nel Regolamento dei Mercati Organizzati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e che siano adempiuti i relativi obblighi informativi.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Con riferimento alla vigilanza sull'adeguatezza della composizione del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione, occorre precisare che questa vigilanza tiene conto delle informazioni fornite dagli stessi componenti degli organi societari, nonché di quelle disponibili: nei limiti del particolare ambito di vigilanza di cui si è detto, non è quindi richiesta al collegio sindacale un'apposita attività di indagine volta a individuare specifiche violazioni.



Norma Q.3.10. Vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate

Principi

Nella società controllante, il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, affinché queste ultime forniscano le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Le disposizioni impartite alle società controllate sono adeguate se garantiscono un flusso informativo che consente alle società controllanti di acquisire e trasmettere tempestivamente le pertinenti notizie.

Riferimenti

Art. 2497 c.c.; artt. 114, co. 2, 149, co. 1, 193, co. 3, t.u.f.

Criteri applicativi

All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale della società controllante verifica, sulla base dei flussi informativi acquisiti, l'adeguatezza delle disposizioni impartite e delle procedure adottate in ordine agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge in capo alle società controllate.

A tal fine è quindi auspicabile che il collegio sindacale riceva periodicamente informazioni in merito alle disposizioni impartite alle società controllate, ottenendo conferma della loro adozione e/o implementazione ad opera delle stesse.

In particolare, all'inizio dell'incarico, il collegio sindacale verifica:

- l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate ovvero, qualora più funzioni operative intrattengano tali rapporti, l'esistenza di una funzione di coordinamento;
- la puntuale individuazione delle informazioni necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, nonché l'esistenza di una procedura che ne consenta l'aggiornamento in presenza di modifiche normative.

Nel corso dell'incarico, il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle disposizioni impartite e verifica, periodicamente, il permanere delle condizioni di affidabilità del sistema di controllo interno in questa particolare area.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Nell'espletamento di tale attività di vigilanza, il collegio sindacale della società controllante scambia periodicamente informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate (*Norma Q.5.6*).

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi d'inefficiente o inefficace gestione dei processi aziendali in questa particolare area, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidano, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se non vengono poste in essere azioni correttive ovvero se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale si estende alla valutazione dell'adeguatezza dei flussi informativi infragruppo, in relazione agli adempimenti legali e alle necessità operative del gruppo stesso.

Il collegio sindacale vigila, in primo luogo, sulle disposizioni impartite alle società controllate ai sensi dell'art. 149, co. 1, lett. d), t.u.f., affinché esse forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e trasmettano tempestivamente le notizie richieste.

In secondo luogo, è opportuno che il collegio sindacale valuti la generale corrispondenza delle politiche infragruppo ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate (art. 2497 c.c.). Tale profilo di vigilanza del collegio sindacale non pervade tutta l'attività infragruppo, ma è riferibile alle sole direttive ritenute rilevanti dallo stesso collegio. In particolare, il collegio può valutare le operazioni rilevanti svolte tramite controllate, vista la tipologia e la dimensione delle stesse, al fine di contribuire a garantire il tempestivo adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, nonché il più adeguato assetto organizzativo del gruppo. Il collegio può altresì esprimersi sulla composizione e sull'adeguatezza dell'organo amministrativo e di controllo delle controllate (con riferimento, ad esempio, alla nomina degli organi sociali o all'attribuzione di incarichi operativi interni ed esterni particolarmente significativi), sulle operazioni di notevole rilievo economico o finanziario ovvero sulle modifiche strutturali e organizzative particolarmente rilevanti.



Va rammentato che, anche in caso di inosservanza di detto dovere di vigilanza, si rende applicabile ai sindaci la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193, co. 3, t.u.f.

Norma Q.3.11. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate, nonché sulla conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari.

Le procedure adottate dal consiglio di amministrazione sono adeguate se garantiscono una corretta e trasparente regolamentazione delle operazioni con parti correlate.

Nell'ambito del compimento di operazioni con parti correlate, il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole procedurali adottate dal consiglio di amministrazione, nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di informazione al pubblico.

Riferimenti

Arт. 2377, co. 2, 2388, co. 4, 2391-bis, 2403-bis c.c.; artt. 149, 151, 150, 153 t.u.f.; art. 4, co. 6, Reg. Consob 12 marzo 2010, n. 17221 (Regolamento OPC); Comunicazione Consob 24 settembre 2010 n. DEM/10078683; Comitato per la Corporate Governance, artt. 3 e 4 Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

All'inizio dell'incarico, il collegio sindacale acquisisce conoscenza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con parti correlate.

In particolare, all'inizio dell'incarico e nel corso del medesimo, il collegio sindacale verifica:

- la conformità delle procedure adottate alle disposizioni di legge e regolamentari;
- l'adeguatezza delle procedure adottate in relazione alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche, anche organizzative, della società, nonché la loro idoneità ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate;



- l'adeguatezza delle modalità e dei criteri di identificazione delle parti correlate, nonché di istruzione ed approvazione delle operazioni con parti correlate;
- in caso di esenzione, la compatibilità delle fattispecie individuate rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche della società;
- l'esistenza di una funzione responsabile dell'identificazione e dell'istruzione delle operazioni con parti correlate e, qualora più funzioni operative siano coinvolte, di un loro adeguato coordinamento.

Vigilanza sul compimento di operazioni con parti correlate

Nel corso dell'incarico, il collegio sindacale vigila sul rispetto delle procedure adottate dalla società, nonché sull'adempimento dei relativi obblighi di trasparenza e di comunicazione al pubblico previsti dalla normativa applicabile.

Particolare attenzione è posta nel vigilare:

- sulla composizione del comitato degli amministratori indipendenti, al fine di verificare che i componenti siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalle procedure, nonché l'opportunità di attivare gli eventuali presidi alternativi;
- in caso di operazioni di maggior rilevanza, sul tempestivo coinvolgimento del comitato fin dalla fase delle trattative;
- sull'espressione da parte del comitato degli amministratori indipendenti del preventivo e motivato parere in ordine all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- sulla circostanza che agli organi competenti a deliberare sia stato fornito con congruo anticipo un adeguato flusso informativo;
- sul compimento di operazioni che siano state definite ordinarie, in quanto concluse a condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard, ovvero che rientrino negli ulteriori casi di esenzioni (ossia operazioni di importo esiguo, infragruppo, relative alle remunerazioni o urgenti) al fine di verificare la corretta classificazione delle stesse e il rispetto degli obblighi di informativi previsti in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza.

Il collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, riceve una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, anche quando realizzate da parte di società controllate italiane o estere.



A tal fine, è auspicabile che sia messa tempestivamente a disposizione del collegio sindacale adeguata documentazione, compreso il parere espresso dal comitato di amministratori indipendenti, prima dell'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo del comitato degli amministratori indipendenti, il collegio sindacale presta particolare attenzione all'osservanza, ove previste, delle formalità procedurali che disciplinano la deliberazione ovvero l'autorizzazione da parte dell'assemblea al compimento delle operazioni (c.d. *whitewash*), compreso il rispetto dei previsti *quorum* costitutivi e deliberativi.

Se in sede di deliberazione o autorizzazione dell'operazione con parte correlata non siano osservate rispettivamente dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea le specifiche regole interne in materia di competenza e procedimenti decisionali, il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, i sindaci sono legittimati a impugnare dette deliberazioni.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza delle procedure adottate o di non conformità alle norme di legge e regolamentari, d'inefficiente o inefficace gestione dei processi aziendali in questa particolare area, di inosservanza degli obblighi di informazione al pubblico, il collegio sindacale richiede all'amministratore delegato, informando il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidano, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui il collegio rilevi il permanere delle criticità ne informa il consiglio di amministrazione. Se le azioni correttive poste in essere sono ritenute dal collegio insufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5 e Q.6*).

Delle eventuali irregolarità riscontrate, il collegio sindacale provvede a darne comunicazione alla Consob (*Norma Q.6.5*).

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.



Commento

La vigilanza del collegio sindacale sulle operazioni con parti correlate, già da intendersi compresa nell’alveo del più generale dovere di vigilare sull’osservanza del rispetto dei principi di corretta amministrazione, trova oggi espressa e autonoma previsione all’interno del Regolamento OPC (Reg. Consob 12 marzo 2010).

Dal punto di vista operativo, ciò significa che il collegio sindacale, oltre a verificare in via generale che le scelte del consiglio di amministrazione su tali operazioni siano assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari (*Norma Q.3.3*), ha il compito specifico di verificare la conformità alla normativa di riferimento dell’impianto procedurale approntato dalla società, nonché di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso in occasione del compimento di operazioni con parti correlate.

Sotto il primo profilo – conformità delle procedure alla normativa di riferimento – particolare attenzione è rivolta all’individuazione delle parti correlate. Questa fase assume una particolare rilevanza perché rappresenta la condizione necessaria per una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari e può essere garantita solo attraverso la completa informazione e la sostanziale applicazione delle norme che individuano gli elementi posti a fondamento della correlazione. Per questa ragione, si ritiene opportuno che il collegio sindacale verifichi, in via preventiva, che la società abbia effettuato un censimento delle parti correlate secondo i principi e i criteri fissati dalla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda la vigilanza sull’osservanza delle procedure, si suggerisce che il collegio sindacale presti particolare attenzione non solo alle operazioni con parti correlate oggetto di applicazione delle procedure stesse, ma anche alle altre operazioni sottratte all’applicazione delle procedure medesime in forza della scelta della società di avvalersi di alcune delle esenzioni normativamente previste.



Q.4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Norma Q.4. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali

Principi

Ai fini dell'adempimento dei doveri di vigilanza, i sindaci devono partecipare alle assemblee dei soci, nonché alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Tale dovere qualifica in modo rilevante la funzione tanto da essere sanzionato con la decadenza nei casi previsti dalla legge (art. 149, co. 2, T.u.f. e Norma Q.1.6).

Il sindaco che non partecipa alla riunione acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le norme, fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione degli organi sociali e, nel corso delle riunioni, ne verifica il regolare svolgimento.

Il collegio sindacale è tenuto a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisi violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell'eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, i sindaci sono legittimati a impugnare dette deliberazioni, dandone comunicazione alla Consob.

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel corso della riunione ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all'organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia, all'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti.

Al fine della consapevole partecipazione e della possibilità di tempestivi interventi, i sindaci partecipano alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. I sindaci fanno annotare nel verbale dell'adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull'argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni.

Le opinioni espresse nel corso delle riunioni sono, in linea di principio, espressione di una valutazione collegiale. Pertanto è opportuno che il sindaco che desideri intervenire nel corso della riunione si accerti



preventivamente che la propria opinione sia coincidente con quella del collegio, precisando, in caso contrario, che l'opinione è espressa a titolo personale.

Norma Q.4.1. Partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, alle assemblee degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari

Riferimenti

Art. 149, co. 2, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci partecipano all'assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti, mentre possono partecipare all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari.

Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all'assemblea in merito a:

- le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del revisore legale;
- le denunce presentate dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- le denunce proposte al tribunale ai sensi dell'art. 152 t.u.f.;
- l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c.;
- le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.

Nell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio i sindaci riferiscono sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e possono formulare proposte e osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 153 t.u.f.).



Norma Q.4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo

Riferimenti

Arts. 149, co. 2, 150, co. 1, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nel caso di decisioni censurabili, data la necessaria rapidità di reazione, oltre agli altri rimedi previsti dalla legge, il collegio sindacale può richiedere agli amministratori la tempestiva convocazione del comitato esecutivo, del consiglio di amministrazione ovvero dell'assemblea dei soci. In tali riunioni il collegio presenta apposita relazione sulle criticità o violazioni riscontrate.

Nel caso in cui tale richiesta non venga recepita, qualora le violazioni individuate siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio ovvero anche un solo sindaco, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, può provvedere direttamente alla convocazione del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione affinché assumano gli opportuni provvedimenti. Altresì il collegio sindacale ovvero almeno due sindaci possono, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea al fine di informare tempestivamente i soci delle violazioni riscontrate (*Norme Q.5.7 e Q.5.8.*).

In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la deliberazione assunta integri irregolarità, il collegio sindacale comunica l'irregolarità riscontrata alla Consob (*Norma Q.6.5*) e, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 t.u.f., può proporre denuncia al tribunale (*Norma Q.6.3*).

Nel caso in cui un amministratore, il quale si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, non adempia al dovere di comunicare tale situazione agli altri amministratori oppure nel caso in cui la deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo non motivi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società ovvero sia adottata con il voto determinante dell'amministratore interessato, il collegio sindacale, laddove ne venga a conoscenza, può impugnare la deliberazione, qualora la medesima possa recare danno alla società (art. 2391 c.c.).

In ogni caso, se dalla condotta degli amministratori contraria alle norme di legge, di statuto e/o ai principi di corretta amministrazione sia derivato un danno alla società, il collegio sindacale può promuovere l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 c.c.).



Norma Q.4.3. Partecipazione alle riunioni dei comitati interni

Riferimenti

Comitato per la *Corporate Governance*, art. 7 Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

Nell'ambito dei loro doveri di vigilanza, al fine di acquisire adeguati flussi informativi, i sindaci partecipano ai lavori e alle riunioni del comitato controllo e rischi (*Norma Q.5.11*).

È opportuno, altresì, che il presidente del collegio sindacale richieda che i sindaci siano invitati a partecipare alle riunioni e ai lavori degli altri comitati, comunque denominati, costituiti in seno al consiglio di amministrazione (in particolare con riferimento al comitato nomine, al comitato per la remunerazione e al comitato per le operazioni con parti correlate).

Di norma, ai lavori dei comitati partecipa il presidente del collegio sindacale ovvero altro componente designato. In ogni caso, anche gli altri sindaci possono parteciparvi.

I sindaci che partecipano alle riunioni e ai lavori dei comitati sono tenuti a dare notizia delle informazioni acquisite agli altri componenti del collegio sindacale.

Commento

La partecipazione alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati interni costituisce un indispensabile strumento a disposizione dei sindaci per l'adempimento dei doveri di vigilanza. Si consideri, infatti, che la partecipazione alle riunioni degli organi sociali non solo assicura l'acquisizione di informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da esercitare *ex post* sui risultati dell'attività di gestione, ma consente, altresì, di valutare *ex ante* la generale adeguatezza dei sistemi organizzativi interni.

In particolare, la presenza nelle adunanze degli organi sociali consente ai sindaci di intervenire sulle potenziali delibere prima che la loro effettiva esecuzione possa determinare effetti *contra legem*, negativi, o tali da violare i principi di corretta amministrazione oppure porre in pericolo l'integrità patrimoniale.

Relativamente alla disponibilità di flussi informativi adeguati per un efficiente svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale è chiamato a considerare attentamente la struttura di *governance* e le procedure interne adottate dalla società. Particolare attenzione è posta alla ricezione periodica di informazioni da parte degli amministratori (*Norma Q.5.2*).



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Nelle società che hanno costitutivo comitati interni al consiglio di amministrazione è opportuno rappresentare l'importanza che ai sindaci sia consentito partecipare alla riunioni dei comitati stessi e che siano previsti adeguati flussi informativi a favore del collegio sindacale (*Norma Q.5.11*).



Q.5. POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.5. Poteri del collegio sindacale

Principi

I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, in concomitanza con l'attività di gestione svolta dagli amministratori, realizzano un costante flusso di informazioni concernenti le operazioni sociali attuate e quelle in corso, nonché l'andamento della società.

L'ottenimento di tali informazioni da parte dei sindaci avviene tramite la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, mediante l'acquisizione e lo scambio di dati e notizie rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, nonché tramite l'esercizio di specifici poteri ispettivi e di controllo.

Norma Q.5.1. Atti di ispezione e controllo

Riferimenti

Art. 151 t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepito, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Tali poteri sono esercitati, di norma, in via collegiale.

Qualora un sindaco ritenesse comunque di procedere autonomamente ad atti di ispezione e controllo, è opportuno che di essi, così come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti, sia data tempestiva informazione scritta, anche attraverso specifico verbale, agli altri componenti.

Si ritiene altresì opportuno che, in ragione dell'importanza che il collegio sindacale riveste nella circolazione dell'informazione, sia previsto un periodico confronto con altri organi e funzioni di controllo presenti.

Gli atti di ispezione e di controllo effettuati dal collegio sindacale sono oggetto di apposita verbalizzazione. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.



Commento

Il potere di eseguire atti di ispezione e controllo è esercitabile dal sindaco anche individualmente; tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell’organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.

In altri termini, si ritiene opportuno che il componente, che intenda avvalersi di tale potere, solleciti preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Conseguentemente, il sindaco dovrebbe attivarsi solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, impossibilità di convocazione o di deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile urgenza.

Si consideri, inoltre, che l’espletamento di ispezioni e controlli costituisce attività propedeutica e complementare al regolare, coordinato e informato funzionamento del collegio sindacale, nonché all’assunzione di decisioni che, in ogni caso, devono avere il carattere della collegialità.

Il collegio sindacale riveste un ruolo di estrema rilevanza nella circolazione e nella valutazione dell’informazione. Esso rappresenta il crocevia dei flussi informativi tra i diversi organi e funzioni sociali. Per questa ragione è fondamentale il confronto con gli altri soggetti che, per norma statutaria o di legge, controllano il corretto funzionamento della società. Da ciò discende la necessità di un confronto periodico con questi soggetti. Tale scambio informativo appare meritevole di un’adeguata programmazione in sede di pianificazione dell’attività del collegio.

Norma Q.5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori

Riferimenti

Artt. 150, co. 1, 151 t.u.f.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riguardo alle società controllate. Con riferimento a queste ultime le informazioni possono essere richieste anche direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

I dati e le informazioni fornite dagli amministratori sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del collegio sindacale possono, tra l’altro, riguardare:



- l'assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società;
- il sistema di controllo interno e la sua adeguatezza;
- l'attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;
- le operazioni infragruppo e con parti correlate;
- le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi o che siano effettuate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento;
- le irregolarità o i fatti censurabili eventualmente segnalati dal revisore legale nello svolgimento dell'attività di revisione.

Le informazioni richieste agli amministratori possono essere rilasciate per iscritto dagli stessi, con una apposita relazione, oppure verbalmente. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale comunichi agli amministratori il proprio verbale, che riepilogherà i dati e le informazioni ricevute, chiedendo conferma del contenuto.

In ogni caso, il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Non è necessaria un'autonoma verbalizzazione del collegio sindacale quando le informazioni sono fornite in occasione di un'adunanza del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione, anche a seguito dello specifico obbligo degli organi delegati di riferire sull'attività svolta, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Le fonti informative del collegio sindacale sono rappresentate da tutte le comunicazioni di cui lo stesso è destinatario, su cui è chiamato a esprimere il proprio parere o a formulare osservazioni in base alla legge, allo statuto e al codice di comportamento adottato dalla società.

Il collegio sindacale verifica l'adempimento dei doveri informativi a carico degli amministratori e, in caso di omissione, verbalizza la violazione ed eventualmente ne sollecita l'adempimento. Nel caso in cui le informazioni fornite sia ritenute dal collegio sindacale insufficienti, il collegio sindacale invita gli amministratori a sanare la carenza informativa.



Norma Q.5.3. Scambio di informazioni con il revisore legale o la società di revisione legale dei conti

Riferimenti

Art. 150, co. 3, t.u.f.; art. 19 D.Lgs. n. 39/2010

Criteri applicativi

Il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il revisore legale (o con la società di revisione legale) per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Nell'ambito della supervisione in ordine alla revisione legale dei conti (*Norma Q.3.6*), il collegio sindacale acquisisce periodicamente dal revisore legale informazioni su:

- generale portata e pianificazione della revisione;
- esecuzione del lavoro di revisione;
- risultati significativi emersi dalla revisione legale;
- possesso dei requisiti di indipendenza del revisore legale previsti dalla legge e dai principi etici applicabili;
- eventuali risultati e conclusioni a cui dovesse pervenire l'autorità competente in ordine al controllo della qualità, quando istituita.

Il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, riceve dal revisore legale:

- le comunicazioni alla direzione (cd. lettere di suggerimenti);
- gli esiti delle verifiche periodiche effettuate;
- la conferma annuale dell'indipendenza da parte del revisore, con indicazione dei servizi non di revisione espletati a favore della società anche dalla rete di appartenenza (art. 17, co. 9, lett. b), D.Lgs. n. 39/2010);
- la relazione aggiuntiva relativa alle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare alle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 39/2010);
- la relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato.



È opportuno che tali relazioni siano comunicate al collegio sindacale in tempo utile a consentire l'espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci.

Sono altresì oggetto di scambio nei limiti dei rispetti compiti:

- i dati e le informazioni rilevanti in ordine:
 - all'osservanza della legge e dello statuto;
 - al rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - all'assetto organizzativo, al sistema amministrativo-contabile, al sistema di controllo interno, al processo di informativa finanziaria, al sistema di revisione interna e al sistema di gestione del rischio;
 - alla continuità aziendale;
- le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, del revisione legale e del collegio sindacale nei confronti degli amministratori e dei dirigenti;
- l'esistenza di fatti censurabili o di irregolarità rilevati dal revisione legale;
- i dati e le informazioni che in relazione al tipo di controllo effettuato dal revisione legale possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società.

In particolare, il collegio sindacale può evidenziare al revisore legale eventuali elementi del processo di informativa finanziaria ovvero rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilancio ritenuti, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicarne gli esiti.

Salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che il collegio sindacale incontri il revisore legale periodicamente nel corso dell'esercizio e scambi informazioni con quest'ultimo in occasione delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio. Ogni incontro è oggetto di verbalizzazione nella quale vengono sintetizzati i principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

In particolare, nel verbale si evidenziano:

- i dati e le informazioni ricevuti dal revisore legale;
- i dati e le informazioni comunicati al revisore legale;



- l'inesistenza di dati e informazioni specificatamente richiesti al revisore legale, cui non sia seguita la dovuta comunicazione;
- la mancata comunicazione di dati o informazione richiesti da parte del revisore legale.

Commento

Il collegio sindacale ha rapporti, diretti e autonomi, con il revisore legale. In particolare, nell'espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, a proporre la nomina e a formulare il parere in merito alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010); dall'altro, a vigilare sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del revisore legale o società di revisione legale (art. 19 D.Lgs. n. 39/2010), nonché ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 150, co. 3, t.u.f.).

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2364-bis, co. 2, c.c., il collegio sindacale verifica che almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea, la società metta integralmente a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, la relazione di revisione redatta dal revisore legale insieme alla relazione finanziaria annuale e agli altri documenti previsti dalla legge (art. 154-ter t.u.f.).

Norma Q.5.4. Acquisizione delle informazioni dai preposti al sistema di controllo interno

Riferimenti

Art. 150, co. 4, 151, co. 2, t.u.f.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale acquisisce dai preposti al controllo interno informazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità a quanto previsto dalle Norme Q.3.2, Q.3.4 e Q.3.5.

All'inizio dell'incarico e nel corso dello stesso, il collegio sindacale individua l'amministratore o gli amministratori incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il comitato di controllo e rischi, i preposti al sistema di controllo interno, il responsabile della funzione di *internal audit* (revisione interna), nonché gli altri organi e funzioni aziendali ai quali sono attribuiti specifici compiti in materia di controllo interno e di gestione dei rischi.



In particolare, il collegio sindacale acquisisce dai preposti a tale funzione:

- informazioni relative alla struttura del controllo interno e di gestione dei rischi;
- informazioni su eventuali relazioni o rapporti periodici afferenti il controllo interno, indirizzati al consiglio di amministrazione, agli amministratori incaricati, al comitato di controllo interno e di gestione dei rischi, al revisore legale, all’organismo di vigilanza o ai responsabili delle funzioni aziendali;
- informazioni relative alle eventuali anomalie riscontrate nell’operatività delle procedure di controllo, nonché ai rischi identificati e alle procedure definite per la gestione e il contenimento degli stessi;
- informazioni relative ai rischi di violazioni della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di amministrazione-contabile e del sistema di controllo interno, di inosservanza delle regole di governo societario e di inadeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate ovvero relative a fatti censurabili o irregolarità riscontrate;
- ogni informazione ritenuta rilevante o utile per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

Inoltre, il collegio sindacale acquisisce informazioni dal responsabile della funzione di *internal audit* (revisione interna) e, in particolare, informazioni relative al piano di *audit* predisposto, all’attività svolta, alle relazioni emesse, agli esiti delle verifiche effettuate, anche su richiesta del collegio stesso.

Il collegio sindacale può stabilire con i preposti al sistema di controllo interno e con il responsabile della funzione di *internal audit*, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, un programma di incontri nel corso dell’anno. Salvo casi specifici che possono richiedere riunioni più frequenti, è opportuno che il collegio sindacale incontri con regolarità i preposti al sistema di controllo interno o si assicuri di ricevere dagli stessi una relazione informativa periodica.

Le informazioni pertinenti al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi possono essere richieste anche da un sindaco individualmente, il quale è tenuto dare notizia delle informazioni ricevute agli altri componenti.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.



Commento

Nell’ambito dell’attività di vigilanza sul sistema di controllo interno, i soggetti preposti a tale funzione evidentemente costituiscono per il collegio sindacale importanti interlocutori.

Il potere di richiedere informazioni ai preposti al controllo interno è esercitabile dal sindaco anche individualmente; tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell’organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.

Norma Q.5.5. Rapporti con l’organismo di vigilanza

Principi

Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, il collegio sindacale acquisisce informazioni dall’organismo di vigilanza in merito al compito ad esso assegnato dalla legge di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e sul suo aggiornamento.

Il collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell’Organismo di Vigilanza a favore dell’organo amministrativo e dello stesso collegio sindacale.

Riferimenti

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Criteri applicativi

In presenza dell’organismo di vigilanza e nel caso in cui esso non sia formato in tutto o in parte da componenti del collegio sindacale, quest’ultimo acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all’autonomia e all’indipendenza necessarie per svolgere efficacemente l’attività assegnata all’organismo di vigilanza.

Il collegio sindacale acquisisce dall’organismo di vigilanza le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società e al suo funzionamento. Il collegio sindacale può stabilire con l’organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell’anno.



È opportuno altresì che il modello organizzativo preveda in capo all'organismo di vigilanza obblighi di informazione, specificandone termini e modalità, nei confronti del collegio sindacale in merito all'attività svolta.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Nel caso in cui, viceversa, la società non abbia adottato un modello organizzativo, è comunque opportuno che il collegio sindacale solleciti l'organo amministrativo ad effettuare un'adeguata valutazione in merito.

Commento

Nelle società che abbiano adottato un modello organizzativo per la prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza, a tal fine istituito, costituisce un importante interlocutore per il collegio sindacale; ciò in quanto il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento.

La necessità che il collegio sindacale verifichi la corretta adozione del modello organizzativo e l'effettiva operatività dell'organismo di vigilanza (mediante la valutazione della relazione - semestrale o annuale - presentata dall'organismo di vigilanza circa l'attività svolta e del cd. Piano o Programma di attività per l'esercizio successivo, nonché mediante la vigilanza in ordine ad eventuali scostamenti rispetto all'attività programmata) è determinata, fra l'altro, dalla severità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 che, con diverse misure anche di natura interdittiva, potrebbe incidere sulle prospettive di continuità aziendale.

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organismo di vigilanza siano stati scelti fra i sindaci della società tale flusso informativo acquisisce, evidentemente, migliore diffusione e maggiore tempestività.

Si rammenta a proposito che la stessa funzione di organismo di vigilanza può essere attribuita al collegio sindacale (art. 6, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 231/2001). Il legislatore ritiene, dunque, che la coincidenza delle due funzioni in un unico organo non comporti la sovrapposizione, né comprometta l'indipendenza dell'organismo di vigilanza. Le due funzioni rimangono distinte, pur se coordinate fra loro, e delle attività svolte nell'espletamento delle stesse dovrà essere data separata documentazione, dovendo pertanto fornirsi evidenza dell'attività svolta ex D.Lgs. n. 231/2001 in verbali e in carte di lavoro distinti rispetto al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (e alle relative carte di supporto).



Norma Q.5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate

Riferimenti

Art. 151, co. 1 e 2, t.u.f.

Criteri applicativi

In caso di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., la funzione di vigilanza del collegio sindacale si estende anche all'attività svolta dalla società attraverso le società controllate (*Norma Q.3.10*). Particolare attenzione è posta all'esame delle operazioni infragruppo.

A tal fine, il collegio sindacale può:

- chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative alle società controllate;
- scambiare informazioni con gli organi di amministrazione e con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate.

A tal fine, il collegio sindacale concorda con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti prevedendo, eventualmente, incontri periodici.

Possono essere oggetto di reciproco scambio le informazioni ritenute utili ad adempiere le funzioni di propria competenza. In particolare, sono da considerarsi rilevanti le informazioni relative a:

- funzionamento dei sistemi di amministrazione e controllo;
- andamento generale dell'attività sociale;
- eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di vigilanza.

I sindaci possono, altresì, chiedere all'organo amministrativo di acquisire dagli amministratori delle controllate tutte le informazioni ritenute rilevanti per vigilare sull'attività della società controllante.

I dati e le informazioni acquisite anche durante gli incontri sono oggetto di verbalizzazione da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritta dagli intervenuti.

Commento

Lo scambio di informazioni tra gli organi di controllo del gruppo è un'attività particolarmente importante ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti di vigilanza e, in particolare, dell'attività di vigilanza in capo al



collegio sindacale della società controllante. Tale importanza aumenta al crescere della dimensione del gruppo e della complessità della catena di controllo. Di conseguenza può essere necessario definire anche incontri periodici nei quali scambiarsi le informazioni ritenute più rilevanti.

Norma Q.5.7. Potere di convocazione dell’assemblea dei soci

Riferimenti

Art. 151, co. 2, t.u.f.; artt. 2406, 2408 c.c.

Criteri applicativi

I sindaci, allorché provvedano a convocare l’assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Il potere di convocazione dell’assemblea è esercitato, di norma, in via collegiale. In tal caso, la convocazione è deliberata dal collegio sindacale.

Qualora due componenti del collegio sindacale ritenessero comunque di procedere alla convocazione dell’assemblea, è opportuno che della convocazione e dei termini della stessa sia data tempestiva informazione scritta agli altri componenti.

Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione dell’assemblea (redazione dell’avviso di convocazione e comunicazione dello stesso).

Il collegio sindacale redige l’ordine del giorno e predispone una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci.

Qualora la legge o lo statuto non prevedano un termine entro il quale convocare l’assemblea, la convocazione si considera omessa quando sono interamente trascorsi trenta giorni dal momento in cui gli amministratori o i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che rende obbligatoria la convocazione dell’assemblea.



Commento

Il potere-dovere di convocazione dell’assemblea dei soci è attribuito al collegio sindacale ed anche a due o più sindaci (e dunque non ad un solo sindaco individualmente); tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell’organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.

In altri termini, si ritiene opportuno che i due componenti che intendano avvalersi di tale potere sollecitino preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Conseguentemente, i predetti sindaci dovrebbero attivarsi solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, impossibilità di convocazione o di deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile urgenza.

Si segnala, infine, che il potere di convocare l’assemblea è attribuito ai sindaci sia come obbligo proprio, qualora nell’espletamento del loro incarico ne ravvisino l’opportunità, sia come potere sostitutivo, nei casi di inadempimento da parte dell’organo amministrativo.

Si ritiene, tuttavia, che il potere di convocazione dell’assemblea assuma carattere eccezionale anche in relazione ai potenziali effetti che potrebbe avere sui mercati.

Norma Q.5.8. Potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo

Riferimenti

Art. 151, co. 2, t.u.f.

Criteri applicativi

I sindaci, anche individualmente, possono convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo della società.

I sindaci, allorché provvedano a convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Il potere di convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è esercitato, di norma, in via collegiale. In tal caso, la convocazione è deliberata dal collegio sindacale.

Qualora un componente del collegio sindacale ritenga comunque di procedere alla convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo è opportuno che della convocazione e dei termini della stessa sia data tempestiva informazione scritta agli altri componenti.



Il collegio può delegare al presidente il compimento degli atti inerenti e conseguenti alla convocazione (redazione dell'avviso di convocazione e alla comunicazione dello stesso).

Il collegio sindacale redige l'ordine del giorno e predisponde una specifica relazione scritta da proporre al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo.

Commento

Il potere di convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo è esercitabile dal sindaco anche individualmente; tuttavia, è auspicabile, stante la natura collegiale dell'organo di controllo, che il potere in esame sia esercitato, in via primaria, collegialmente.

In altri termini, si ritiene opportuno che il componente che intenda avvalersi di tale potere solleciti preventivamente una deliberazione collegiale in merito. Conseguentemente, il sindaco dovrebbe attivarsi solo in via sussidiaria, ossia in caso di deliberazione difforme, impossibilità di convocazione o di deliberare da parte del collegio oppure nei casi di indifferibile urgenza.

La convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo rappresenta la prima forma di potere reattivo del collegio sindacale di fronte al riscontro di situazioni sintomatiche del compimento di irregolarità o di fatti censurabili (*Norma Q.6*).

Norma Q.5.9. Acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Riferimenti

Artt. 150, co. 4, 151, co. 2, 154-bis t.u.f.

Criteri applicativi

Nello svolgimento della funzione di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, il collegio sindacale acquisisce dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari informazioni relative al sistema amministrativo-contabile adottato dalla società, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Il collegio sindacale acquisisce, altresì, informazioni sull’attività svolta dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di valutarne la conformità alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce dal dirigente preposto a tale funzione:

- informazioni relative alle procedure amministrative e contabili adottate dalla società per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nonché sulla loro adeguatezza e sulla loro effettiva applicazione;
- ulteriori informazioni relative a:
 - dichiarazioni e attestazioni rese del dirigente preposto a tale funzione;
 - adeguatezza e applicazione dei principi contabili applicabili;
 - mezzi tecnici e risorse umane a disposizione del sistema amministrativo e contabile;
 - accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla produzione dei documenti contabili;
 - modalità di comunicazione e struttura dei flussi informativi con gli amministratori, il revisore legale, nonché con le società controllate e collegate;
 - dati e notizie rilevanti circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - eventuali anomalie riscontrate nell’operatività delle procedure amministrative e contabili, nonché i rischi identificati e le procedure definite per la gestione e il contenimento degli stessi;
 - informazioni relative eventuali anomalie comportanti rischi di violazioni della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione o su fatti censurabili;
- ogni informazione ritenuta rilevante o utile per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

Le informazioni pertinenti alla redazione dei documenti contabili societari possono essere richieste anche da un sindaco individualmente, il quale è tenuto a dare notizia delle informazioni ricevute agli altri componenti.

Il collegio sindacale può stabilire con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell’anno. Salvo casi specifici che possono richiedere incontri più frequenti, è opportuno



che il collegio sindacale incontri con regolarità il dirigente o si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Commento

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (e gli eventuali delegati alle stesse competenze) costituisce il primo referente interno in ordine alla valutazione del sistema amministrativo-contabile e degli specifici profili contabili da parte del collegio sindacale.

In ordine al parere del collegio sindacale sulla nomina del dirigente preposto si rinvia alla *Norma Q.8*.



Norma Q.5.10. Acquisizione di informazioni dal comitato controllo e rischi

Riferimenti

Art. 150, co. 4, t.u.f.; Comitato per la *Corporate Governance*, art.7 Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

Il collegio sindacale acquisisce dal comitato controllo e rischi, se istituito, informazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dalla società, nonché ogni informazione e/o chiarimento ritenuti utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

In particolare, il collegio sindacale acquisisce dal comitato controllo e rischi informazioni in merito a:

- la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi riguardanti la sua adeguatezza, efficacia e funzionamento, nonché le eventuali anomalie riscontrate nell'operatività delle procedure di controllo e di gestione dei rischi, i rischi identificati e le procedure definite per la gestione e il contenimento degli stessi;
- la valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili, e nel caso, di gruppo, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- i pareri rilasciati al consiglio d'amministratore inerenti al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e in particolare circa la identificazione dei principali rischi aziendali;
- le relazioni periodiche esaminate, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di *internal audit* (revisione interna);
- l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *internal audit*;
- le eventuali verifiche richieste alla funzione di *internal audit*;
- l'attività pianificata in ordine all'accertamento dell'adeguatezza e il concreto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quella svolta.

Ai lavori di detto comitato partecipa, di norma, il presidente del collegio sindacale ovvero altro componente del collegio da lui designato. In ogni caso, anche gli altri sindaci possono parteciparvi su invito.

Il collegio sindacale può stabilire con il comitato, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando, eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno. Salvo casi specifici che



possono richiedere incontri più frequenti, è opportuno che il collegio sindacale incontri periodicamente il comitato o si assicuri di ricevere dallo stesso una relazione informativa periodica.

Le informazioni acquisite, anche mediante partecipazioni alle riunioni del comitato, e le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Commento

Il comitato controllo e rischi svolge attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte a vigilanza dal collegio sindacale e, al contempo, costituisce esso stesso parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale è chiamato a valutare l'adeguatezza. Conseguentemente è opportuno che la società provveda a coordinare l'attività del comitato controllo e rischi con quella del collegio sindacale.

Il rapporto con il collegio sindacale è quindi caratterizzato da flussi informativi di duplice natura in quanto il comitato controllo e rischi:

- collabora con il collegio sindacale per ciò che riguarda la valutazione del sistema di controllo interno;
- è oggetto esso stesso di valutazione in quanto elemento costitutivo del sistema di controllo interno.

Il collegio sindacale quindi coordina la propria attività con il comitato controllo e rischi al fine di garantirsi le informazioni strumentali per lo svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

A tal fine è senz'altro da considerarsi adeguata la partecipazione alle riunioni del comitato del presidente del collegio sindacale, o di altro sindaco da questi designato, ma può essere utile, in particolari casi, provvedere anche a specifici incontri.



Norma Q.5.11. Acquisizione di informazioni da comitati interni, organi e funzioni

Riferimenti

Art. 150, co. 4, t.u.f.; Comitato per la *Corporate Governance*, artt. 4 e 7 Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

Il collegio sindacale può acquisire dai comitati interni al consiglio di amministrazione, eventualmente istituiti, nonché da altri organi e funzioni di controllo ogni informazione ritenuta rilevante o utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

I sindaci partecipano alle riunioni e ai lavori del comitato controllo e rischi (*Norma Q.5.10*), nonché possono partecipare alle riunioni e ai lavori degli altri comitati, su invito degli stessi.

Alle riunioni e ai lavori partecipa di norma il presidente del collegio sindacale o altro sindaco, designato dal collegio stesso. In ogni caso, anche gli altri sindaci possono parteciparvi.

È opportuno che il presidente del collegio sindacale chieda al presidente del consiglio di amministrazione che i lavori, i pareri e le valutazioni espressi dai comitati, anche quando negativi, siano comunicati periodicamente al collegio sindacale, ad esempio in occasione dell'adunanza di consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale può richiedere informazioni ai comitati interni e, in caso di omissione, verbalizza l'esito negativo e, se opportuno, formula la richiesta direttamente nei confronti del consiglio di amministrazione.

Con riferimento al comitato per le nomine e a quello per la remunerazione, i sindaci possono richiedere informazioni e chiarimenti in merito alle politiche adottate dalla società.

Le informazioni acquisite, anche mediante partecipazioni alle riunioni, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Commento

Le diverse funzioni di controllo interno rappresentano un importante interlocutore per il collegio sindacale in quanto essi, per quanto di propria competenza, sono preposti alla realizzazione e valutazione degli assetti interni di governo societario.

È dunque opportuno che il collegio sindacale stabilisca con i comitati, gli altri organi e funzioni di controllo, istituiti dalla società, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti concordando,



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

eventualmente, un programma di incontri nel corso dell'anno. Salvo casi specifici che richiedano incontri più frequenti, è opportuno che il collegio sindacale incontri periodicamente detti comitati, organi e funzioni di controllo o si assicuri di ricevere dagli stessi una relazione informativa periodica.



Q.6. RISCONTRO E DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI

Norma Q.6.1. Riscontro di fatti censurabili

Principi

Il collegio sindacale nei casi in cui riscontra fatti censurabili esercita i poteri di reazione a esso attribuiti dalla legge.

Riferimenti

Artt. 2406, co. 2, 2408, 2409 c.c.; artt. 149, co. 3, 152 t.u.f.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti:

- violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;
- inadeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno;
- inosservanza delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento cui la società abbia dichiarato di attenersi;
- inadeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate;
- irregolarità nella gestione;

ne dà tempestiva notizia all'amministratore delegato, informandone il presidente del consiglio di amministrazione, se le due figure non coincidono, affinché sia adottato un piano di azioni correttive, del quale il collegio monitora l'attuazione e l'efficacia nel corso dell'incarico.

Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati il collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci, alla quale il collegio presenta apposita relazione.

In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ovvero almeno due sindaci possono provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci (*Norma Q.5.7*).



In ogni caso, se i fatti riscontrati integrano le irregolarità di cui all'art. 149, co. 3, t.u.f., il collegio sindacale comunica le irregolarità riscontrate alla Consob (*Norma Q.6.4*) e, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 t.u.f., può presentare la denuncia al tribunale (*Norma Q.6.3*).

Commento

Le attività del collegio sindacale sono finalizzate, tra l'altro, a valutare preventivamente, a monitorare contestualmente e a controllare successivamente il rispetto della legge, dell'atto costitutivo, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo amministrativo, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno.

Laddove, a seguito dell'attività di vigilanza, i sindaci riscontrino situazioni di inosservanza delle norme di legge, delle prescrizioni dello statuto e/o di disposizioni regolamentari, nonché di violazione dei principi di corretta amministrazione, nonché l'inefficacia o l'inefficienza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile, del sistema di controllo interno, nonché il compimento di irregolarità nella gestione i medesimi sono chiamati ad attivarsi in relazione ai poteri di reazione che la legge loro concede.

La misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e alla rilevanza dei fatti censurati, tenendo conto anche della natura e delle modalità di perseguitamento dell'oggetto sociale, delle dimensioni e della complessità della società e del settore di attività in cui la società opera.

Norma Q.6.2. Denuncia ex art. 2408 c.c.

Principi

Il collegio sindacale indaga sui fatti censurabili denunciati dai soci e ne riferisce all'assemblea.

Riferimenti

Art. 2408 c.c.

Criteri applicativi

Nel caso in cui un socio o più soci denunzino a norma di legge o di statuto fatti censurabili al collegio sindacale, i sindaci esaminano tempestivamente la denuncia al fine di valutarne la fondatezza.



Se la denunzia appare fondata, il collegio svolge opportune indagini e, laddove necessario, richiede agli amministratori di adottare opportuni provvedimenti.

In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità o qualora vi sia urgente necessità di provvedere procede alla convocazione dell'assemblea, alla quale presenta una propria circostanziata relazione sulle indagini svolte e sui relativi riscontri.

In ogni caso, se i fatti riscontrati a seguito della denunzia da parte dei soci integrano irregolarità, il collegio sindacale comunica le irregolarità riscontrate alla Consob (*Norma Q.6.5*) e, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 152 t.u.f., può presentare la denunzia al tribunale (*Norma Q.6.3*).

Se, al contrario, a seguito delle indagini esperite e alle azioni correttive intraprese, i fatti rilevati risultano sanati e ne sia evitato il ripetersi, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio denunziante e, successivamente, ne dà notizia nella prima assemblea utile (senza cioè provvedere a una specifica e apposita convocazione).

Nel caso in cui la denunzia appaia infondata, il collegio ne dà tempestiva comunicazione al socio denunziante e, successivamente, ne dà notizia:

- nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denunzia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione;
- nella propria relazione annuale, qualora la denunzia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata.

Commento

A seguito della denunzia dei soci legittimati il collegio sindacale ha l'obbligo di attivarsi, svolgendo primariamente le indagini necessarie al fine di raccogliere ulteriori informazioni e accertare la fondatezza dei fatti denunciati.

Se la denunzia è fondata il collegio interviene affinché gli stessi organi sociali – gli amministratori ovvero, in caso di loro inerzia, l'assemblea dei soci – adottino gli opportuni provvedimenti o comportamenti preventivi o correttivi.

Nella prassi accade inoltre che il collegio sindacale sia destinatario di esposti e segnalazioni, provenienti anche da non soci, nei quali si segnalano presunte violazioni, irregolarità o fatti censurabili. In tali circostanze, si ritiene opportuno che il collegio sindacale provveda ad esaminare detti esposti e



segnalazioni al fine di valutarne la fondatezza attivandosi, se del caso, nei modi previsti per le denunce dei soci.

Norma Q.6.3. Denunzia ex art. 2409 c.c.

Principi

Il collegio sindacale provvede alla denunzia al tribunale, in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Riferimenti

Art. 2409 c.c.; art. 152 t.u.f.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è legittimato a presentare la denunzia al tribunale, quando nell'espletamento della funzione di vigilanza ha riscontrato o ha ragionevoli motivi per sospettare che l'organo amministrativo stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno alla società o alle società da essa controllate.

Le violazioni devono riguardare la legge, lo statuto e i principi di corretta amministrazione, l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno, l'inosservanza delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento cui la società abbia dichiarato di attenersi; l'inadeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate.

La rilevanza delle irregolarità è valutata in relazione alla dimensione, alla complessità e alle altre caratteristiche della società.

La gravità delle irregolarità è valutata in rapporto agli effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori.

I comportamenti integranti gravi irregolarità devono essere idonei a produrre un danno patrimoniale alla società o alle sue controllate, anche potenziale.



Appare opportuno, qualora i sospetti di irregolarità non assumano la connotazione di fondatezza e gravità che determina l'immediata applicazione dell'art. 152 t.u.f., che i sindaci svolgano preventivamente un'attenta attività di approfondimento e di verifica degli elementi che inducono a sospettare il compimento di irregolarità gestionali, se del caso anche in contradditorio con gli stessi amministratori, e che diano preliminarmente corso a iniziative, volte a sollecitare l'adozione di opportuni e adeguati provvedimenti, quali:

- darne notizia a tutti gli amministratori (*Norma Q.5.2*);
- sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ovvero dell'assemblea dei soci e, in caso di inerzia, convocare direttamente detti organi sociali (*Norme Q.5.7 e Q.5.8*);
- darne comunicazione alla Consob quando ricorrono le irregolarità di cui all'art. 149, co. 3, t.u.f. (*Norma Q.6.5*).

Qualora tali procedure si rivelassero inefficaci e comunque in caso d'urgenza, il collegio sindacale procede senza indugio alla denuncia al tribunale (*Norma Q.6.3*).

È legittimato alla denuncia al tribunale il collegio, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti. Presupposto della denuncia, pertanto, è una specifica delibera del collegio sindacale, con la quale, tra l'altro, il presidente (ovvero altro componente del collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore.

In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione delle deliberazione evidenzia il dissenso motivato.

Commento

Il collegio sindacale ha il potere-dovere di promuovere il controllo giudiziario della società ex art. 2409 c.c. a fronte del compimento di irregolarità gestionali non superabili tramite gli ordinari rimedi endosocietari.



Norma Q.6.4. Azione di responsabilità

Principi

Il collegio sindacale può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società.

Riferimenti

Art. 2393 c.c.

Criteri applicativi

Il collegio può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno alla società.

In particolare, è opportuno che l'azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi.

La deliberazione per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio.

Commento

A differenza della denuncia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l'azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di salvaguardare il patrimonio sociale.

La legittimazione a esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta - oltre che al collegio sindacale – all'assemblea dei soci e ai soci di minoranza (art. 2393-bis c.c.). È opportuno che il collegio sindacale eserciti tempestivamente tale potere in caso di inerzia degli altri legittimati.



Norma Q.6.5. Comunicazione alla Consob

Principi

Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Consob le informazioni in ordine alle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Riferimenti

Art. 149, co. 3 e 4, t.u.f.

Criteri applicativi

Se nell'espletamento della funzione di vigilanza ha riscontrato il compimento di irregolarità, il collegio sindacale trasmette alla Consob le pertinenti informazioni.

Le irregolarità oggetto della comunicazione possono riferirsi anche a fatti o situazioni sintomatiche del compimento di irregolarità e devono essere adeguatamente documentate o provate.

La rilevanza delle irregolarità riscontrate è valutata in relazione alla dimensione, alla complessità, alla struttura e alle altre caratteristiche della società, nonché tenendo conto della loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi della società, delle cause che le hanno determinate, dell'entità dei rischi per la continuità aziendale o delle perdite che ne possano conseguire.

In ogni caso devono essere oggetto di comunicazione le irregolarità che costituiscono violazioni di norme penali.

L'informazione riveste natura di urgenza e, quindi, può essere legittimamente assunta a prescindere da qualunque iniziativa preventiva o informativa nei confronti degli organi sociali o da qualsiasi contestazione agli interessati.

Nei casi più gravi e se ne ricorrono i presupposti dette irregolarità possono essere oggetto di denuncia al tribunale di cui all'art. 152 t.u.f. (*Norma Q.6.5*).

Le irregolarità riscontrate sono, altresì, segnalate al revisore legale (*Norma Q. 5.3*).

Le comunicazioni sono oggetto di delibera del collegio sindacale; sono trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni e sono trasmesse alla Consob subito dopo la riunione del collegio sindacale, unitamente ai verbali delle riunioni, alla documentazione inerente agli accertamento svolti, nonché a ogni altra utile



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

documentazione. In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione delle deliberazione evidenzia il dissenso motivato.

La trasmissione della comunicazione alla Consob avviene a cura del presidente del collegio sindacale o di altro componente delegato dal collegio stesso. In caso di inerzia, può provvedervi ciascun sindaco individualmente.

È escluso dall'obbligo di comunicazione il collegio sindacale di società italiane con azioni quotate esclusivamente in altri paesi dell'Unione Europea.

Commento

Il potere-dovere di trasmettere alla Consob le informazioni relative alle irregolarità riscontrate attua il fondamentale coordinamento a livello informativo fra l'organo di controllo intero e il sistema di vigilanza esterno funzionale al rafforzamento del sistema dei controlli e alla tutela dei mercati finanziari.

Si rammenta, al riguardo, che l'omissione delle comunicazioni alla Consob è punita nei confronti di ciascun sindaco con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193, co. 3, lett. a), t.u.f. e che, nel caso in cui la Consob abbia il sospetto del compimento da parte del collegio sindacale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza, l'autorità di vigilanza ha il potere di denunciare tali fatti al tribunale.



Q.7. RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Norma Q.7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci

Principi

Il collegio sindacale ha l’obbligo di riferire all’assemblea dei soci sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività di vigilanza svolta nell’adempimento dei propri doveri mediante una relazione.

Considerato il ruolo di collettore delle diverse funzioni di controllo, il collegio sindacale può fare proposte all’assemblea in ordine al bilancio di esercizio (e al bilancio consolidato) e alla sua approvazione, nonché sulle materie di propria competenza.

Riferimenti

Artt. 2391-bis, 2406, 2408, 2423, 2429, co. 3, c.c.; artt. 122, 123-ter, 149, 150, 152, 153, 154-bis, 155, 156 t.u.f.; art. 19 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; artt. 77, 89-bis Reg. Emittenti; Comunicazione Consob n. DEM 1025564 del 6 aprile 2001, successivamente integrata con Comunicazione n. DEM/3021582 del 4 aprile 2003 e Comunicazione n. DEM/6031329 del 7 aprile 2006; Comitato per la *Corporate Governance*, Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

La relazione annuale del collegio sindacale, predisposta in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, è finalizzata principalmente a garantire un’informativa efficace e trasparente agli azionisti, al mercato e alle autorità di vigilanza in ordine all’attività di vigilanza svolta.

Nella relazione, il collegio sindacale riferisce circa gli esiti dell’attività di vigilanza svolta, evidenziandone gli elementi più significativi, nonché i fatti rilevanti accaduti durante l’esercizio sociale; all’interno di tali argomenti trova collocazione la facoltà di presentare osservazioni e formulare proposte all’assemblea dei soci sulle materie di propria competenza.

Oltre a tale relazione, si raccomanda al collegio sindacale di compilare e di inviare alla Consob una scheda riepilogativa dell’attività di vigilanza svolta secondo il modello a tal fine predisposto dalla stessa autorità.

Di seguito si individuano la struttura e il contenuto di massima da osservarsi in sede di redazione della relazione predisposta dal collegio sindacale.



a. Titolo della relazione

“Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 153 t.u.f. e dell’art. 2429, co. 3, c.c.”.

b. Destinatari della relazione

La relazione è indirizzata all’assemblea dei soci.

c. Contenuto

c1) Premessa: fonti normative, regolamentari e deontologiche

Il collegio sindacale riferisce sulle attività di vigilanza previste dalla legge (e, in particolare, dall’art. 149 t.u.f.), dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalle raccomandazioni Consob in materia di controlli societari e attività del collegio sindacale (in particolare, comunicazione 20 febbraio 1997, n. DAC/RM 97001574 e comunicazione n. DEM 1025564 del 6 aprile 2001, successivamente integrata con comunicazione n. DEM/3021582 del 4 aprile 2003 e comunicazione n. DEM/6031329 del 7 aprile 2006) e dalle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

Appare infine opportuno evidenziare che, all’esito di una progressiva evoluzione del ruolo del collegio sindacale, esso viene oggi a qualificarsi quale organo apicale del complessivo sistema dei controlli societari e, dunque, quale necessario collettore e interprete dei diversi flussi informativi.

c2) Attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale indica nella relazione il complesso dei flussi informativi, interni ed esterni, posti in essere e l’idoneità degli stessi a garantire la verifica della conformità della struttura organizzativa, delle procedure interne, degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle norme di legge, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti applicabili, nonché ai codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi. È opportuno che vi sia una specifica menzione in ordine all’osservanza degli obblighi informativi in materia di informazioni regolamentate, privilegiate o richieste dalle autorità di vigilanza (attestazioni, comunicazioni e conformità degli stessi agli schemi e contenuti previsti in particolare dalla Consob), nonché, in occasione della prima relazione, all’eventuale esistenza nel passato di violazioni normative ovvero di denunce da parte dei soci.

Il collegio sindacale dà atto che ciascun organo o funzione della società ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile.



Il collegio sindacale riferisce inoltre in merito a eventuali interessi che uno o più sindaci hanno avuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione durante l'esercizio, nonché delle relative condotte poste in essere.

Il collegio sindacale indica nella relazione il numero di riunioni che ha svolto nel corso dell'esercizio, la partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, a quelle del comitato esecutivo e di altri comitati.

Esso indica altresì i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dalla violazione della legge e dello statuto e dall'inadeguatezza delle azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto si rinvia alla *Norma Q.3.2*).

c3) Attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Sulla base delle informazioni acquisite, la relazione del collegio sindacale dà atto che le scelte gestionali sono ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza e che gli amministratori sono consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute.

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale riferisce circa l'esame del piano pluriennale, del *budget* annuale e del progetto di bilancio di esercizio e consolidato, nonché circa le operazioni di maggiore rilievo economico, patrimoniale o finanziario, ivi incluse le eventuali operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate o caratterizzate da un potenziale conflitto di interessi.

In sintonia con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (art. 8), si ritiene che il controllo sui principi di corretta amministrazione debba estrinsecarsi mediante la vigilanza preventiva e non meramente *ex post*, traducendosi in una verifica sui processi il cui esito va portato all'attenzione degli amministratori, affinché essi adottino un piano di azioni correttive. A tal proposito, la relazione indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dalla violazione del principio di corretta amministrazione e dall'inadeguatezza delle azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si rinvia alla *Norma Q.3.3*).

c4) Attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale riferisce nella relazione circa gli esiti dell'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, in termini di struttura, procedure, competenze e



responsabilità, alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguitamento dell'oggetto sociale.

Nella relazione il collegio sindacale riferisce circa gli esiti delle valutazioni in merito alla propria composizione con particolare riguardo all'indipendenza (*Norme Q.1.1. e Q.1.4*), alla dimensione (*Norma Q.1.2*) e al funzionamento (*Norma Q.2*); riferisce altresì circa gli esiti delle valutazioni in merito alla composizione, dimensione e funzionamento del consiglio di amministrazione e dei comitati, con particolare riguardo ai requisiti previsti per gli amministratori indipendenti, alla determinazione delle remunerazioni, nonché alla completezza, alle competenze e alle responsabilità connesse a ciascuna funzione aziendale.

Vengono inoltre indicate le materie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, tipicamente individuate nella predisposizione degli indirizzi strategici e organizzativi della società, nella definizione della struttura societaria del gruppo, nonché nella verifica dell'esistenza dei controlli interni necessari per monitorare l'andamento della società e del gruppo. Parallelamente il collegio riferisce in ordine alla corrispondenza tra la struttura decisionale della società e le eventuali deleghe depositate presso il registro delle imprese, alle linee di dipendenza gerarchica, al processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni, a quello di informativa finanziaria; alla definizione e la concreta operatività dei diversi livelli di controllo.

Il collegio sindacale riferisce circa l'adempimento da parte delle diverse funzioni amministrative degli obblighi di informazione periodica o eventuale, riportandone gli esiti e gli eventi più significativi rilevati.

Il collegio sindacale indica altresì i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dall'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e/o delle azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo si rinvia alla *Norma Q.3.4*).

c5) Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale riferisce circa le attività e le funzioni maggiormente rilevanti svolte dal complessivo sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi, in particolare, riferisce in merito all'attività del comitato nomine (ove esistente), del comitato per la remunerazione e degli altri eventuali comitati interni, esprimendo in tal caso le proprie osservazioni sulle relative relazioni.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Il collegio sindacale riferisce inoltre circa lo scambio di dati e informazioni rilevanti con gli organi o le funzioni di controllo interno, nonché sul rispetto da parte di questi ultimi dei relativi obblighi informativi (artt. 123-ter, 150, co. 4, e 154-bis t.u.f.), esprimendo le proprie osservazioni sulle relative relazioni, inclusa quella dell'organismo di vigilanza, se esistente.

Il collegio sindacale riferisce sull'adeguatezza del complessivo sistema di controllo interno e delle singole aree operative, relazionando circa gli esiti dell'attività di vigilanza sulla pianificazione e l'ambiente di controllo interno, sul sistema di valutazione dei rischi aziendali, sull'attività di controllo interno, sulle procedure e i meccanismi di informazioni e di comunicazione, nonché sull'attività di monitoraggio.

Il collegio sindacale, per quanto di sua competenza, indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente inerenti all'adeguatezza, al funzionamento e all'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, nonché le relative azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno si rinvia alla *Norma Q.3.5*).

c6) Attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e sull'attività di revisione legale dei conti

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale indica nella relazione gli esiti dell'attività di vigilanza sul sistema amministrativo-contabile e sul processo di informativa finanziaria, informando i soci circa il rilascio da parte del revisore legale delle relazioni di cui agli artt. 156 t.u.f. e 19, co. 3, D.Lgs. n. 39/2010.

Ove la relazione del revisore legale al bilancio contenga rilievi o richiami di informativa, il collegio sindacale riferisce in merito alle attività svolte.

Il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi, indica nella relazione gli esiti dell'attività di vigilanza sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 39/2010, illustrando in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e il ruolo svolto dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale riferisce inoltre circa il reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti con il revisore legale, nonché sugli elementi rilevanti di quello tra quest'ultima e l'organo amministrativo, evidenziando l'eventuale esistenza di elementi critici in materia di indipendenza del medesimo (con particolare riferimento alla prestazione di servizi non di revisione a favore della società sottoposta a revisione legale



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

dei conti), e riportando eventuali atti o fatti ritenuti degni di segnalazione rilevati nel corso dello svolgimento della revisione.

Il collegio sindacale informa circa l'analisi del piano di revisione predisposto dal revisore legale, verificando l'adeguatezza delle verifiche e dei riscontri programmati alle dimensioni ed alla complessità organizzativa e imprenditoriale della società, nonché, sinteticamente, in ordine all'esecuzione del lavoro di revisione e ai risultati significativi da esso emersi.

Nell'ambito delle attività di rilevazione dei processi e di identificazione dei relativi rischi e controlli associati alle procedure aziendali svolte dal revisore legale, il collegio sindacale indica eventuali criticità con riferimento al sistema di controllo interno riferito alla predisposizione dei documenti contabili, valutandone gli adempimenti in ordine ai relativi doveri di informativa finanziaria.

Vengono inoltre indicati i compensi corrisposti al revisore legale in aggiunta agli incarichi di revisione del bilancio di esercizio, di revisione del bilancio consolidato e di revisione, ai fini del consolidato, dei bilanci di società controllate, della relazione semestrale e di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili e di verifiche finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Il collegio sindacale informa sull'eventuale parere reso in ordine alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché sulla completezza dei documenti, dichiarazioni, procedure e attestazioni poste in essere dallo stesso dirigente.

Il collegio sindacale indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dall'inadeguatezza della struttura amministrativo-contabile e/o delle azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile si rinvia alla *Norma Q.3.6*).

c7) Proposte in ordine al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, alla loro approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale

Il collegio sindacale può formulare proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio, consolidato e alle relative relazioni sulla gestione. Nei limiti della funzione che gli è demandata, è in ogni caso necessaria una valutazione (anche sintetica) su tali atti, nella quale il collegio sindacale pone particolare attenzione alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che compongono il bilancio, nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea.



La relazione contiene uno specifico riferimento sia alle eventuali deroghe ai principi contabili adottati e, nel caso siano intervenute, ne segnala le ragioni ed esprime le osservazioni del collegio sindacale in merito alla loro fondatezza; sia in merito alla proposta formulata dagli amministratori circa l'eventuale distribuzione dei dividendi.

Il collegio sindacale esprime, infine, la propria opinione circa l'esistenza, sotto i profili di propria competenza, di motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio (e consolidato) e delle proposte di delibera formulate dal consiglio di amministrazione. Sebbene al collegio non siano affidati gli accertamenti di natura contabile, ad esso è in ogni caso attribuito un potere propositivo sulla formazione del bilancio di esercizio (e consolidato) da parte degli amministratori.

Nei limiti di un controllo di carattere procedurale e non di merito, il collegio sindacale indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti da violazioni in ordine alla formazione e all'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato o derivanti dall'inadeguatezza delle azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sul bilancio di esercizio e consolidato si rinvia alle Norme Q.3.7 e Q.3.8).

c8) Modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale riferisce circa l'adeguamento da parte della società del proprio assetto di *corporate governance* in attuazione dei codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi. Nelle relazioni del collegio sindacale di società che dichiarano di attenersi alla disciplina prevista da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, è descritta e valutata l'effettiva e corretta applicazione delle relative regole di governo societario, nonché l'effettivo grado di adesione al modello di *governance* prescritto.

Il collegio sindacale verifica che la Relazione annuale sul governo societario sia stata redatta secondo le istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e al Testo Unico della Finanza: in particolare esso riferisce sull'adempimento da parte della società all'obbligo di informare il mercato nella relazione sul governo societario del proprio grado di adesione al Codice di Autodisciplina, ai sensi dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti della Consob.

Nei limiti dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti, il collegio sindacale indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dalla mancata o inadeguata attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi o derivanti dall'inadeguatezza



delle azioni correttive intraprese (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sull'attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento si rinvia alla *Norma Q.3.9*).

c9) Attività di vigilanza sui rapporti con società controllate e controllanti

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale indica gli esiti dell'attività di vigilanza sulle disposizioni impartite alle società controllate vista la tipologia e la dimensione delle stesse, al fine di garantire il tempestivo adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Esso può altresì esprimersi sulle operazioni rilevanti svolte tramite controllate e sulla composizione e sull'adeguatezza dell'organo amministrativo e di controllo delle controllate.

Il collegio sindacale indica la ricezione, alla data di redazione della relazione, di comunicazioni dai collegi sindacali delle società controllate, controllanti, collegate o partecipate contenenti rilievi da segnalare nella relazione.

Esso indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dall'inadeguatezza dei flussi informativi da e verso società controllanti e controllate, degli organi di amministrazione e controllo delle controllate, e/o delle azioni correttive intraprese, nonché i rischi derivanti da specifiche operazioni infragruppo (per la puntuale definizione del contenuto dei doveri di vigilanza relativi alle società controllate si rinvia alla *Norma Q.3.10*).

c10) Attività di vigilanza sulle operazioni con parti correlate

Il collegio riferisce circa l'adozione, l'effettiva attuazione e il concreto funzionamento da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c., di una disciplina delle operazioni con parti correlate, che ne stabilisca le modalità di approvazione e di esecuzione, con l'obiettivo di garantire sia la conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari, sia il rispetto dei criteri di correttezza, sostanziale e procedurale, e di trasparenza del processo decisionale, sia infine il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di informazione al pubblico. È opportuno che sia evidenziata l'informativa periodica da parte dell'organo amministrativo sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, anche quando realizzate da parte di società controllate italiane o estere.

Il collegio sindacale indica i rischi maggiormente rilevanti eventualmente derivanti dall'inadeguatezza dei flussi informativi relativi a operazioni con parti correlate o derivanti dalle stesse operazioni (per la puntuale



definizione del contenuto dei doveri di vigilanza sulle operazioni con parti correlate si rinvia alla *Norma Q.3.11*).

c11) Omissioni e fatti censurabili rilevati, Pareri resi e iniziative intraprese

Il collegio riferisce circa la ricezione di denunzie ai sensi dell'art. 2408 c.c. o di esposti; segnala il rilascio di eventuali pareri nel corso dell'esercizio e può, ove lo ritenga necessario, esercitare la facoltà di fare proposte all'assemblea ai sensi dell'art. 153, co. 2, t.u.f.

Nel caso gli esiti dell'attività di vigilanza abbiano individuato omissioni o fatti censurabili, il collegio descrive le azioni intraprese, relazionando sull'osservanza delle norme che prescrivono l'obbligo di comunicazione delle irregolarità riscontrate alla Consob (art. 149, co. 3, t.u.f.) e sugli eventuali obblighi conseguenti alla denuncia di fatti censurabili da parte dei soci o del revisore in aderenza a quanto stabilito dagli artt. 152, co. 1 e 155, co. 2, t.u.f.

Si segnalano inoltre eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori ex art. 2406 c.c.

Il collegio sindacale, per quanto di sua competenza, indica infine i rischi maggiormente rilevanti derivanti dalle omissioni o dai fatti censurabili e dall'inadeguatezza delle azioni correttive intraprese.

Dissenso

Il sindaco dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

In caso di dissenso, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni. La relazione così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci. Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda comunque sottoscrivere la relazione, ad esempio perché non concorda sulle motivazioni del dissenso come espresse nella relazione, essa è sottoscritta dalla maggioranza dei sindaci specificando l'esistenza del dissenso, ferma restando per il sindaco dissenziente le facoltà di espressione sopra precise.



Aspetti procedurali

La relazione all’assemblea si conclude con approvazione da parte del collegio: è dunque apposta l’indicazione del luogo e della data di redazione e la sottoscrizione di ciascuno dei sindaci, indicando il proprio ruolo all’interno del collegio sindacale (presidente o sindaco effettivo).

La relazione del collegio sindacale è collegiale e la sua approvazione è oggetto di verbalizzazione.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Salvo quanto previsto per il caso di dissenso, la relazione viene sottoscritta, con firma autografa o elettronica, da tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia approvata con consenso unanime essa può essere sottoscritta dal solo presidente, precisando tale situazione.

La relazione, approvata dal collegio sindacale, è depositata presso la sede della società almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

Commento

Le finalità di efficienza e trasparenza implementate dal rinnovato ruolo di collettore delle diverse forme di controllo interno impongono l’incremento dei flussi informativi non solo endosocietari (tra organi e funzioni di controllo interne alla società), ma anche esosocietari (tra i primi e gli organi e funzioni di controllo esterne alla società: parti correlate, società controllate e controllanti, autorità di vigilanza).

Si ritiene che nelle società quotate la relazione debba avere una portata informativa proporzionata all’apertura al mercato che contraddistingue tale tipo di società di capitali. Essa dunque non si qualifica *in primis* come una relazione sul bilancio, ma come una descrizione statica e dinamica della struttura di governance e di quella economico-finanziaria.

In questa prospettiva, la relazione dei sindaci (e i documenti ad essa eventualmente correlati) viene dunque a rappresentare il momento di sintesi finalizzato alla più ampia *disclosure* in ordine a tutti gli elementi necessari:

- ai soci, per conoscere e poter consapevolmente discutere, approvare o respingere il progetto di bilancio e le eventuali altre proposte di delibera presentate dagli amministratori;
- al mercato per conoscere e valutare le effettive strutture di governance, anche al fine di meglio interpretare le performances aziendali;



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

- alle autorità di vigilanza per consentire loro di adempiere alle specifiche funzioni di controllo cui sono preposte.

Mediante la relazione i sindaci riferiscono all’assemblea sugli esiti dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio, nonché, per quanto relativo alla funzione loro attribuita, sulla “qualità” informativa del progetto di bilancio presentato ai soci per l’approvazione. Inoltre, la relazione del collegio sindacale, con la sua pubblicazione nel registro delle imprese quale allegato del bilancio d’esercizio, provvede a dar conto della valutazione del collegio sull’informativa della società che è resa ai terzi. Il collegio può esprimere, ad esempio, il proprio dissenso relativamente alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio o sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od omesse, in nota integrativa e sugli schemi di bilancio adottati.



Q.8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma Q.8.1. Pareri e proposte del collegio sindacale

Principi

Al collegio sindacale è richiesto di esprimere pareri o proposte in presenza di determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge.

Riferimenti

Artt. 2357, 2365, co. 2, 2378, co. 4, 2386, 2389, 2437-ter, 2446, 2482-bis c.c.; art. 154-bis t.u.f., art. 13 D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; Comitato per la *Corporate Governance*, Codice di Autodisciplina, luglio 2014

Criteri applicativi

Il collegio sindacale è chiamato a svolgere, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura sia propositiva che consultiva.

Tale attività del collegio sindacale si rende dovuta nei seguenti casi:

- nomina per cooptazione di uno o più amministratori (art. 2386 c.c.);
- determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, co. 3, c.c.). In tal caso, i sindaci verificano, altresì, la coerenza delle proposte con la politica della società in tema di remunerazione;
- conferimento e revoca dell'incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. n. 39/2010);
- nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis, co. 1, t.u.f.);
- congruità del valore delle azioni da liquidare al socio recesso (art. 2437-ter c.c.);
- relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c. e art. 74 Reg. Emissenti);
- rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (artt. da 165-quater, 165-quinquies, 165-sexies t.u.f.);
- pareri prescritti dalla legge per società che operano in specifici settori (a titolo di esempio, per gli istituti di credito, i pareri previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

- parere nel caso in cui sia necessario attivare presidi alternativi in caso di operazioni con parti correlati (comunicazione Consob 24 settembre 2010).

In caso di società che abbiano dichiarato di aderire a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, il collegio sindacale è tenuto a rilasciare i pareri previsti dalle regole di governo societario contenute in detti codici.

In particolare, il Codice di Autodisciplina (criteri 7.C.1 e 7.C.2) prevede l'espressione di un parere da parte del collegio sindacale con riferimento alle seguenti attività di competenza del consiglio d'amministrazione:

- approvazione del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*;
- nomina e revoca del responsabile della funzione di *internal audit*, dotazione di risorse adeguate all'espletamento delle sue responsabilità e determinazione della sua remunerazione in coerenza con le politiche aziendali;
- valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nelle eventuali comunicazioni alla direzione e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- valutazione da parte del comitato controllo e rischio sul corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, sulla loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

In occasione del rilascio di pareri o di osservazioni, il collegio sindacale provvede a ricostruire l'*iter* decisionale dell'organo amministrativo (o di altro organo sociale), esaminando la documentazione che quest'ultimo deve trasmettere; verifica che siano stati svolti i controlli e osservati i termini eventualmente previsti dalla legge, che dai controlli non siano emerse irregolarità e che siano stati rispettati gli adempimenti previsti per l'operazione o l'attività in esame; conseguentemente, redige il proprio parere ovvero le proprie osservazioni sulla base delle proprie conoscenze professionali, da depositare, presso la sede sociale.

Nello svolgimento di tale attività è opportuno che il collegio sindacale acquisisca, se del caso, specifiche informazioni dal revisore legale dei conti.

In occasione della nomina del revisore legale dei conti, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il collegio sindacale presenta all'assemblea una proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale (art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 39/2010).

La proposta è redatta per iscritto e depositata nel termine dei ventuno giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio.



In caso di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale, il collegio sindacale presenta una proposta motivata di nomina affinché l’assemblea possa conferire tempestivamente un nuovo incarico ad altro revisore legale (art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 39/2010). In caso di revoca del revisore, il collegio sindacale presenta la suddetta proposta unitamente al proprio parere sulla revoca del precedente revisore.

Il collegio sindacale è tenuto, quindi, ad assumere le informazioni sufficienti per esprimere all’assemblea la propria proposta sul conferimento o il proprio parere sulla revoca dell’incarico. Nell’esprimere la proposta o il parere, il collegio sindacale valuta, in particolare, gli aspetti inerenti all’indipendenza del revisore legale dei conti, l’idoneità tecnica, anche con riguardo all’organizzazione, nonché l’adeguatezza del corrispettivo in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico di revisione.

Commento

Le disposizioni che disciplinano il collegio sindacale delle società quotate sono essenzialmente quelle contenute negli artt. da 148 a 153 t.u.f.

L’art. 154 t.u.f. esclude, espressamente, l’applicabilità al collegio sindacale delle società quotate di alcune norme codistiche. Le restanti norme codistiche in tema di collegio sindacale trovano, dunque, applicazione anche nei confronti dell’organo di controllo delle società quotate.

Con riferimento ai compiti di natura consultiva e propositiva, trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni del t.u.f. con collocazione che non segue il riferimento all’organo sociale ma alla materia sulla quale quest’ultimo è chiamato ad esprimersi.

Queste disposizioni si ricollegano essenzialmente al dovere imposto al collegio sindacale di vigilare sull’osservanza della legge.

L’importanza dell’intervento in questi casi dell’organo di controllo viene confermata dalla previsione di invalidità per la delibera assunta senza che siano stati adempiuti gli eventuali obblighi di redazione di pareri, proposte o osservazioni previsti dalla legge.

Nell’attuale assetto normativo, la disciplina del collegio sindacale delle società quotate è ulteriormente integrata dai codici di comportamento cui la società abbia dichiarato di attenersi e che possono stabilire in capo al collegio sindacale ulteriori compiti di natura consultiva e propositiva.

Occorre rammentare, infine, che in specifici procedimenti il giudice procede all’audizione dei sindaci. È il caso dei procedimenti aventi a oggetto la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci (art. 2367 c.c.),



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

la sospensione dell'esecuzione della delibera assembleare impugnata (art. 2378, co. 4, c.c.), l'ispezione dell'amministrazione della società *ex art.* 2409 c.c.



Q.9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Norma Q.9.1. Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori

Principi

I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell'organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti

Artt. 2367, co. 1 e 2, 2385, co. 3, 2386, co. 5, 2406, co. 1, 2458, co. 2, 2485, 2487 c.c.; art. 146, co. 2-bis, t.u.f.

Criteri applicativi

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

- convocare l'assemblea dei soci o le assemblee speciali;
- eseguire le pubblicazioni previste dalla legge;
- presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società.

I sindaci eseguono le pubblicazioni presso l'ufficio del registro delle imprese - relative a denunce, comunicazioni o depositi previsti dalla legge - che non siano state eseguite dagli amministratori o che siano state eseguite in modo incompleto.

Il collegio sindacale esegue altresì l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

In caso di cessazione dell'organo amministrativo, il collegio sindacale provvede, inoltre, all'ordinaria amministrazione della società. In tali circostanze il collegio sindacale svolge le seguenti attività:

- esegue l'iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori;
- provvede a convocare, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo;
- compie gli atti di ordinaria amministrazione che si rendano necessari per la prosecuzione dell'attività.



In caso di cessazione dell'organo amministrativo nella società in accomandita per azioni, il collegio sindacale altresì nomina un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ovvero allo scioglimento della società.

In caso di inerzia o di omissione da parte dell'organo amministrativo, i sindaci provvedono a chiedere al tribunale l'emissione dei provvedimenti relativi allo scioglimento e alla liquidazione della società.

Le menzionate attività e istanze sono oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale è redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente. Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 146, co. 2-bis, t.u.f., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori e qualora ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino l'uno per cento delle stesse, il collegio sindacale convoca l'assemblea dei possessori di azioni di risparmio o, in virtù del richiamo alla predetta norma da parte dell'art. 147-bis t.u.f., di categoria.

Commento

Le funzioni vicarie di amministrazione della società *ex art. 2386 c.c.* sono attribuite al collegio esclusivamente nei casi in cui la cessazione *i)* si riferisce all'intero organo amministrativo in carica e *ii)* è determinata da cause di immediata efficacia, quali, a mero titolo esemplificativo, la revoca, le cause di decadenza sopravvenute previste all'art. 2382 c.c. di tutti gli amministratori, nonché in presenza della clausola statutaria *"simul stabunt, simul cadent"* (quando questa clausola opera con riferimento all'immediata cessazione dell'organo).

Qualora l'assemblea, per qualsiasi ragione, non delibera la nomina del nuovo organo amministrativo in un adeguato lasso di tempo, il collegio sindacale, constatata l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea o la sua continuata inattività, chiede al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Parimenti, nel caso di omissione da parte degli amministratori degli adempimenti relativi al verificarsi di una causa di scioglimento della società stabilite dall'art. 2484 c.c., la legge prevede l'intervento sostitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, che può avvenire a seguito di istanza presentata dai singoli soci, amministratori ovvero dal collegio sindacale.



Anche in tali ipotesi, l'intervento suppletivo dei sindaci è, tuttavia, legittimato solo in caso di omissione degli amministratori. È, quindi, opportuno che il collegio, quando riscontra il ritardo da parte degli amministratori nell'eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare l'organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al tribunale l'emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono provvedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario affinché gli amministratori analizzino e formino il proprio giudizio sulla causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti.

Altre attività del collegio sindacale

Occorre rammentare, infine, che la legge disciplina alcune situazioni nelle quali, a seguito dell'omissione o dell'inerzia dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale richiede al tribunale l'esecuzione di determinate operazioni.

In particolare, in via sussidiaria, il collegio sindacale richiede mediante apposita istanza al tribunale:

- la riduzione del capitale sociale a seguito dell'acquisto di azioni proprie effettuate in violazione di quanto stabilito dall'art. 2357 c.c. (art. 2357, co. 4, c.c.);
- l'alienazione e annullamento delle azioni o quote della società controllante in violazione di quanto stabilito dall'art. 2359-bis c.c. (art. 2359-ter c.c.)
- la riduzione del capitale sociale in ragioni dei perdite subite nei casi previsti dall'art. 2359-quater c.c. (art. 2446).



Q.10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIALI RILEVANTI

Norma Q.10. Attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende sociali rilevanti

Principi

Nell’ambito delle operazioni sociali di carattere straordinario, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile, nonché sull’osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione; redige la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto o eventualmente richiesta dall’assemblea.

Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell’organo amministrativo.

Il collegio sindacale chiede all’organo amministrativo e al revisore legale (o società di revisione) nell’ottica di un reciproco scambio di informazioni:

- *informazioni riguardanti l’attività svolta in ordine a tali operazioni;*
- *informazioni preventive in merito al contenuto delle relazioni e dei pareri che intende emettere;*
- *copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi.*

La verifica sulle rilevazioni contabili delle specifiche operazioni spetta al revisore legale dei conti.

Norma Q.10.1. Aumento di capitale

Principi

In caso di aumento di capitale, il collegio sindacale valuta il rispetto dei principi di corretta amministrazione sulla base delle informazioni acquisite dall’organo amministrativo e dal revisore legale (o dalla società di revisione legale).

Il collegio sindacale vigila inoltre sulla puntuale e regolare esecuzione delle disposizioni di legge in materia di aumento di capitale di società per azioni, nonché dell’art. 134 t.u.f., mentre l’art. 158 t.u.f. affida ad un



revisore legale (o ad una società di revisione) il rilascio del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni a seguito di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Riferimenti

Artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444 c.c.; artt. 127-quinquies, 134, 149, 158 t.u.f.; artt. 70, 71, 90, 98, Allegati 3A, 3B, Reg. Emittenti; artt. 2.3.1, 2.6.2 Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale acquisisce tempestivamente la relazione del revisore legale incaricato (o della società di revisione incaricata) e verifica che la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sia redatta in conformità a quanto previsto dagli Allegati 3A, 3B del Regolamento Emittenti.

Il collegio sindacale verifica che siano stati rispettati gli obblighi informativi e di comunicazione, necessari ed eventuali, di cui agli artt. 114 ss. e 158 t.u.f.; artt. 70, 71, 89, 90 e 98 Regolamenti Emittenti n. 11971; artt. 2.3.1, 2.6.2 Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Il collegio sindacale accerta che le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate (art. 2438 c.c.).

In caso di aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro, il collegio vigila sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il venticinque per cento, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell'intero sovrapprezzo (art. 2439 c.c.). In caso di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea il collegio sindacale verifica se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di beni in natura e di crediti, i sindaci verificano che sia stata predisposta la relazione di stima prevista dall'art. 2343 c.c. ovvero verificano che le condizioni che consentono di ricorrere al procedimento di valutazione alternativo al tradizionale ed esonerano dall'allegazione della relazione di stima giurata dinanzi al cancelliere (artt. 2343-ter e 2440 c.c.).

Il collegio sindacale accerta, ai sensi dell'art. 2343-ter, co. 3, c.c., che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario conferiti e, se si tratta di conferimenti di beni in natura e/o crediti, che sussistano le condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 2343-ter c.c.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Il collegio sindacale verifica che gli amministratori nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese abbiano controllato le valutazioni contenute nella relazione di cui all'art. 2343 c.c. Inoltre, il collegio sindacale vigila a che gli amministratori eseguano, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della società, i controlli previsti dall'art. 2343-*quater* c.c.

Il collegio verifica che l'offerta di opzione ai soci e, se presenti, ai possessori di obbligazioni convertibili, sia depositata ai sensi dell'art. 2441, co. 2, c.c. presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet della società, o in mancanza presso la sede sociale. Il collegio verifica altresì che per l'esercizio del diritto di opzione ai soci sia concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Qualora sussistano casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione, i sindaci vigilano sul rispetto delle previsioni dell'art. 2441 c.c. Il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale, al quale compete in via esclusiva tale adempimento (art. 158 t.u.f.).

In caso di previsione statutaria di esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, il controllo sulla corrispondenza tra prezzo di emissione e valore di mercato delle azioni è attribuito ad un revisore legale che conferma tale circostanza in apposita relazione. Il collegio sindacale è chiamato dunque a verificare il deposito di detta relazione nei termini previsti (artt. 2441, co. 4, II° periodo, c.c.; 158 t.u.f.; 70, co. 3, Reg. Emittenti).

Particolare attenzione è posta nei casi in cui si prevedano statutariamente clausole relative all'emissione di azioni con voto maggiorato, dal momento che lo stesso statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse in esecuzione dell'aumento di capitale tramite nuovi conferimenti (art. 127-*quinquies* t.u.f.).

In caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il collegio sindacale verifica che le riserve e i fondi speciali da imputare ad aumento di capitale sociale siano disponibili e che le azioni di nuova emissione siano assegnate gratuitamente e abbiano le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (art. 2442 c.c.).

Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all'organo amministrativo, il collegio sindacale vigila sul rispetto della disciplina prevista dall'art. 2443 c.c. e dei termini previsti dall'art. 70, co. 5, Reg. Emittenti.

Il collegio sindacale verifica il deposito da parte degli amministratori dell'attestazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2444 c.c. e della dichiarazione prevista dall'art. 2343-*quater*, co. 3, c.c. In caso di omissione dell'organo amministrativo in ordine al deposito, il collegio provvede, in via sostitutiva, a tale adempimento.



Commento

La vigilanza sull'operazione di aumento del capitale sociale rientra tra i doveri dei sindaci, che devono monitorare le attività dell'amministrazione ed essere informati sull'andamento delle operazioni sociali di carattere straordinario o comunque di particolare rilevanza.

La funzione del collegio sindacale non si esaurisce nel solo controllo formale delle operazioni poste in essere dall'organo amministrativo della società, ma si estende alla valutazione delle stesse alla luce dei principi di corretta amministrazione, definiti nella *Norma Q.3.3*.

In caso di aumento di capitale tramite conferimento di azienda, il comportamento dei sindaci deve essere conforme a quanto previsto nella successiva *Norma Q.10.5*.

Norma Q.10.2. Riduzione del capitale sociale

Principi

Il collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva effettuazione della riduzione del capitale, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal revisore legale (o società di revisione), sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

Redige, altresì, la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto o eventualmente richiesta dall'assemblea.

Riferimenti

Artt. 2327, 2413, 2406, 2445, 2446, 2447, 2484 c.c.; artt. 114 ss. t.u.f.; 182-sexies l.f.; 74, 94 e 98, Allegato 3A Reg. Emittenti; artt. 2.5.1 ss. Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri applicativi

Riduzione volontaria

In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, il collegio sindacale verifica, in particolare, che:



- avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione;
- la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare il rispetto dei limiti per l’ammontare minimo del capitale sociale (art. 2327 c.c.), nonché quelli previsti per l’emissione di obbligazioni non quotate (art. 2413, co. 1, c.c.) e per l’acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.);
- la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall’iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori.

Riduzione per perdite

Il collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l’organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell’assemblea e alla presentazione a quest’ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell’art. 2446 c.c.).

Su tale relazione il collegio sindacale formula le proprie osservazioni. In particolare:

- valuta le ragioni che hanno determinato le perdite e se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
- esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale;
- verifica che la relazione illustrativa dell’organo amministrativo sia redatta in conformità a quanto previsto dall’Allegato 3A, Reg. Emittenti.

I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società unitamente alla relazione degli amministrazioni durante i ventuno giorni (ovvero trenta, in caso di competenza deliberativa di organi diversi dall’assemblea) precedenti l’assemblea.

Qualora gli amministratori non provvedano, il collegio sindacale procede alla convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

I sindaci vigilano sulla completezza dei documenti da presentare in assemblea e verificano che gli amministratori diano conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.



Nel caso in cui l’assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio in sede di approvazione di bilancio del successivo esercizio verifica che l’assemblea riduca il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate, se la perdita non risulta ridotta a meno di un terzo o se non sono stati adottati provvedimenti idonei al superamento dello stato di crisi.

In caso di inerzia dell’assemblea, il collegio chiede al tribunale l’emissione del provvedimento di riduzione del capitale sociale.

Il collegio sindacale verifica che siano stati rispettati gli obblighi informativi e di comunicazione, necessari ed eventuali, di cui agli artt. 114 ss. t.u.f. e agli artt. 74, 94 e 98 Reg. Emissenti.

Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

In caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l’organo amministrativo convochi l’assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c.).

I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministrazioni, durante i ventuno giorni (ovvero trenta, in caso di competenza deliberativa di organi diversi dall’assemblea) precedenti l’assemblea. I sindaci danno atto circa la consapevolezza da parte dell’organo amministrativo del rischio di sospensione (ed eventualmente di revoca) della quotazione (artt. 2.5.1 ss. Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

Nel caso in cui l’assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al tribunale istanza per l’accertamento della causa di scioglimento della società (art. 2484, co. 1, n. 4). Si veda la Norma Q.10.9.

Commento

Anche nell’ambito della riduzione del capitale sociale, l’attività dei sindaci è rivolta principalmente alla vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e dello statuto.



Riduzione volontaria

Con riferimento alla riduzione del capitale volontaria, la legge attribuisce ai soci la più ampia autonomia di ridurre il capitale sociale, salvo il rispetto dei limiti minimi previsti dalla legge. Si raccomanda pertanto al collegio di verificare, dal punto di vista formale, che nella convocazione e in sede assembleare siano correttamente esposte le condizioni e le modalità della riduzione e, dal punto di vista sostanziale, il rispetto dei principi generali in tema di conflitto di interessi, di buona fede e correttezza.

In merito alla documentazione da presentare all'assemblea, sebbene la legge richieda esclusivamente la redazione di una situazione patrimoniale, si ritiene opportuno che l'organo amministrativo provveda alla redazione, oltre che dello stato patrimoniale, anche del conto economico, poiché quest'ultimo assolve alla funzione di informare i soci sulla gestione dinamica dell'impresa.

Riduzione per perdite

In merito a quanto stabilito dall'artt. 2446 e 2447 c.c. va ricordato che l'obbligo d'intervento degli amministratori si determina solo nel caso in cui si verifichino contestualmente una perdita e la riduzione del capitale di oltre un terzo. In altri termini, è legittimo che la società prosegua con capitale al di sotto dei limiti legali qualora la perdita non sia superiore a un terzo dello stesso. È, tuttavia, evidente che al ricorrere di tali situazioni, il controllo dei sindaci sull'evoluzione della società sarà più stringente.

L'obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge soltanto quando il valore del patrimonio netto si riduce durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale, sicché, fintanto che il patrimonio netto non superi tale soglia, ovvero la riduzione sia inquadrabile nella normale ciclicità dell'attività sociale, restano irrilevanti - ai fini della norma in esame - eventuali riduzioni anche al di sotto del minimo legale.

Allo stesso modo si ritiene che l'obbligo possa non essere adempiuto nel caso in cui la perdita sia recuperabile con ragionevole certezza entro la fine dell'esercizio successivo. In generale, si ritiene che gli amministratori debbano valutare, di volta in volta, l'effettiva condizione economico-patrimoniale della società, assumere di conseguenza la condotta più opportuna. I sindaci verificano che tale condotta sia permeata da ragionevole prudenza.

Nel dettaglio, se le perdite si riducano al di sotto delle soglie di rilevanza ovvero abbiano la ragionevole possibilità di ridursi durevolmente (ad esempio, a seguito della realizzazione di plusvalenze, di rinuncia a crediti o di versamenti a fondo perduto), e dunque il patrimonio netto risalga a un valore superiore ai due terzi del capitale:



- prima della convocazione assembleare, può evitarsi di procedere alla stessa;
- tra la convocazione e l'assise assembleare, può evitarsi di assumere le deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., dando atto nel verbale assembleare delle circostanze sopravvenute.

Viceversa, laddove la perdita sia rilevante, ai sensi dell'art. 2446 c.c. o dell'art. 2447 c.c., sia durevole e occorra dunque procedere alla riduzione del capitale, essa deve essere deliberata nella esatta misura delle perdite accertate; non è infatti ammissibile una riduzione solo parziale.

Ai fini di una congrua copertura della perdita con gli utili di periodo ancora non consolidati, a seguito della mancata approvazione del bilancio, si ritiene che, se le circostanza lo consentono, l'assemblea possa non essere convocata.

In caso di convocazione dell'assemblea, la legge richiede la presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale da parte dell'organo amministrativo. La situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, predisposti secondo i principi contabili internazionali. La situazione patrimoniale deve fare riferimento a una data non antecedente i centoventi giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Il collegio sindacale sulla base di dati allo stesso forniti dagli amministratori o avvalendosi, se del caso, dello scambio di informazioni *ex art. 2409-septies* c.c. con il revisore legale, predispone le proprie osservazioni sulla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori.

Il collegio sindacale vigila che sia dato atto dei fatti rilevanti intervenuti tra il periodo di riferimento della relazione e la data fissata per l'assemblea.

Nel caso di ricapitalizzazione della società in conseguenza di perdite, salvo gli obblighi di relazione in capo al revisore legale in caso di aumento di capitale (*Norma Q.10.1*), il collegio sindacale vigila sull'esecuzione dei conferimenti, che potrà avvenire anche successivamente alla delibera assembleare, purché nel rispetto del termine fissato dall'assemblea e comunque non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni che l'esecuzione dei conferimenti richiede.

In caso di aumento di capitale con emissione di nuove azioni a copertura di perdite sulle quali l'assemblea non ha preventivamente deliberato, il collegio sindacale vigila che sia data adeguata informativa al mercato in ordine alla specifica funzione di copertura dell'aumento di capitale.



Norma Q.10.3. Trasformazione

Principi

Nell'ambito delle società quotate, le ipotesi di trasformazione ammissibili riguardano le società in accomandita per azioni e le società cooperative e le società per azioni, mentre negli altri casi di trasformazione (da società per azioni, società in accomandita per azioni o cooperative quotate in società a responsabilità limitata o società di persone), che comportano l'uscita dai mercati regolamentati, cessano per il collegio sindacale i doveri di vigilanza previsti dal Testo Unico dell'Intermediazione finanziaria.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge (artt. da 2498 a 2500-novies c.c.) e di statuto applicabili alla trasformazione, accertando, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal revisore legale (o società di revisione), la conformità alle stesse della delibera di trasformazione e dei relativi atti di esecuzione.

Riferimenti

Arts. da 2498 a 2500-novies c.c.; arts. 114 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 2.6.2 Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica che:

- la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari *quorum* costitutivi e deliberativi;
- siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione;
- siano rispettati gli obblighi informativi e di comunicazione, necessari ed eventuali, di cui agli arts. 114 ss. t.u.f.; art. 2.6.2 Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
- a ciascun socio venga attribuita nella società risultante dalla trasformazione una partecipazione proporzionale al valore delle sue azioni.

In presenza di soci che dissentono dalla trasformazione, il collegio sindacale applica quanto disposto dalla Norma Q.10.8 in ordine al recesso del socio.



Commento

Sebbene l'operazione di trasformazione non comporti di per sé specifici adempimenti in capo al collegio sindacale, quest'ultimo è chiamato, nell'ambito della propria funzione di vigilanza, a verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e il rispetto delle norme statutarie applicabili a questa operazione.

Norma Q.10.4. Fusione e scissione

Principi

In ipotesi di fusione o di scissione di società, il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili al caso di specie, mentre le verifiche delle rilevazioni contabili dell'operazione straordinaria, nonché la relazione sulla congruità dell'eventuale rapporto di cambio, sono affidate ad una società di revisione nominata ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.

Il collegio sindacale verifica, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal revisore legale, il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Riferimenti

Artt. 2437 e da 2501 a 2506-quater c.c.; artt. 113 ss; 127-quinquies t.u.f.; artt. 70, 71, 90 e 98, Allegati 3A, 3B, Reg. Emittenti; artt. 2.3.1, 2.3.4, 2.6.2, Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri Applicativi

Il collegio sindacale acquisisce tempestivamente la relazione del revisore legale incaricato (o della società di revisione incaricata) e verifica che la relazione dell'organo amministrativo sia redatta in conformità a quanto previsto dagli Allegati 3A, 3B del Reg. Emittenti n. 11971.

Il collegio sindacale verifica che siano stati rispettati gli obblighi informativi e di comunicazione, necessari ed eventuali, di cui agli artt. 113 ss. t.u.f.; artt. 70, 71, 90 e 98 Reg. Emittenti n. 11971; artt. 2.3.1, 2.3.4, 2.6.2 Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare, il collegio sindacale verifica:



- la sussistenza delle autorizzazioni necessarie, la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di fusione (o di scissione);
- il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti;
- la completezza dell'atto di fusione (o di scissione) e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;
- la correttezza degli atti di esecuzione della fusione (o della scissione) e, in particolare, dell'assegnazione di azioni.

In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (cd. *leveraged buy out*) occorre che il collegio verifichi l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 2501-bis c.c.

Particolare attenzione è posta nei casi in cui lo statuto preveda l'emissione di azioni con voto maggiorato, dal momento che la legge stabilisce che, salvo differente disposizione statutaria, il diritto di voto maggiorato è conservato, in capo al titolare, anche in caso di fusione e di scissione. Inoltre occorre considerare che la legge consente che il progetto di fusione o il progetto di scissione preveda che il voto maggiorato spetti anche alle azioni attribuite sulla base del concambio (art. 127-quinquies t.u.f.).

Commento

In caso di fusione (o di scissione), il collegio sindacale verifica:

- l'esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e di statuto, fermo restando che detto controllo concerne la legittimità dei documenti (ossia la loro conformità alle disposizioni di legge e di statuto in relazione agli obblighi informativi ivi previsti) e non il merito delle informazioni rese;
- il rispetto dei tempi richiesti dalla legge e dallo statuto per il deposito degli atti presso la sede sociale e presso il registro delle imprese ovvero per la pubblicazione nel sito internet della società in relazione alla data fissata per l'assunzione della decisione in ordine alla fusione;
- la conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte dagli organi sociali nel corso della procedura;
- il rispetto dei tempi previsti, prima della stipulazione dell'atto di fusione o di scissione, in favore dei creditori della società e degli eventuali obbligazionisti;



- la conformità alla legge, allo statuto e alle delibere degli organi sociali dell'atto di fusione o di scissione con la cui iscrizione la procedura si perfeziona o l'operazione diviene efficace.

Si rammenta inoltre che, con riferimento alle operazioni di fusione e di scissione, la legge prevede l'esonero dall'obbligo di redazione, e di conseguente allegazione, della situazione patrimoniale, delle relazioni dell'organo di amministrazione e degli esperti se vi rinunciano, all'unanimità, i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il voto di ciascuna società partecipante all'operazione.

Con riferimento alle operazioni di scissione, si prevede altresì l'esonero dall'obbligo di redazione all'atto della situazione patrimoniale e delle relazioni dell'organo di amministrazione e degli esperti quando la scissione avviene tramite la costituzione di nuove società e sia previsto il criterio di attribuzione delle quote o di azioni proporzionale alla quota di partecipazione originaria.

Sebbene la fusione e la scissione non configurino di per sé un'autonoma causa di recesso, il socio assente o dissenziente può far valere tale diritto qualora dalla fusione o dalla scissione derivi una delle situazioni previste dall'art. 2437 c.c. oppure quando l'atto costitutivo o lo statuto indichino espressamente questa operazione tra le cause di recesso del socio. Pertanto, nelle ipotesi in cui al socio è attribuito il diritto di recedere dalla società, il collegio applica, altresì, quanto stabilito dalla *Norma Q.10.8*.

Norma Q.10.5. Conferimento di azienda

Principi

I collegi sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, vigilano sulla rispetto delle condizioni previste dalla legge in ordine all'operazione di conferimento, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal revisore legale (o società di revisione).

Riferimenti

Arts. 2342, 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2440 e 2441, co. 4 e 6, c.c.

Criteri applicativi

I collegi sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, vigilano sull'osservanza della disciplina applicabile all'operazione di conferimento, sollecitando eventualmente



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

l’organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità di legge e al rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali e di quanto stabilito dallo statuto.

In particolare, il collegio sindacale della società conferente verifica che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti; a tal fine assume le necessarie informazioni in merito alla compiuta definizione e alla corretta valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito.

Il collegio sindacale della società conferitaria effettua i controlli previsti per l’aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura (*Norma Q.10.1*).

Il collegio sindacale della società conferitaria verifica che:

- in sede di delibera dell’aumento di capitale, le azioni in precedenza emesse siano state interamente liberate *ex art. 2438 c.c.;*
- il conferimento sia accompagnato dalla necessaria perizia di stima e che questa contenga i contenuti minimi previsti per legge *ex art. 2343 c.c.*, salvo il caso in cui, sussistendone le condizioni, ci si sia avvalsi delle prescrizioni di cui all’art. 2343-*ter* nel cui caso il collegio sindacale dovrà accertare che sia stata presentata l’opportuna documentazione;
- l’organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni dell’art. 2343, co. 3 e 4, c.c., relative e conseguenti alla valutazione della stima peritale, salvo il caso in cui, sussistendone le condizioni, ci si è avvalsi delle prescrizioni di cui all’art. 2343-*ter* c.c. nel cui caso i sindaci dovranno accertare che l’organo amministrativo provveda nei termini previsti alle prescrizioni di cui all’art. 2343-*quater* c.c.;
- nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale sia stata delegata all’organo amministrativo, il rispetto delle prescrizioni e delle formalità previste dall’art. 2443 c.c.

Ad un revisore legale compete il rilascio del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni *ex art. 158 t.u.f.*, mentre al revisore legale della società compete, nell’ambito dell’attività di revisione del bilancio, la verifica della corretta rilevazione contabile delle operazioni relative al conferimento.

Commento

Il conferimento d’azienda è una fattispecie riconducibile alla più ampia categoria dei conferimenti in natura disciplinati dagli artt. 2342, 2343, 2343-*ter* e *quater*, 2440 e 2441, co. 4 e 6, c.c.; quest’ultimo comma non



applicabile per quanto relativo al collegio sindacale poiché l'art. 158 D.Lgs. 58/1998 affida ad un revisore legale il rilascio del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Si ritiene opportuno sottolineare che la finalità sottesa alla verifica da parte del collegio sindacale del corretto adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati è, in definitiva, quella di garantire l'integrità del patrimonio sociale per l'importanza che questo assume sia nei confronti dei soci, anche nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi creditori.

Norma Q.10.6. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi

Principi

In caso di emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti finanziari partecipativi, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal revisore legale (o società di revisione), il collegio sindacale vigila sul rispetto delle norme di legge (informativa, requisiti e procedure), dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile in relazione alla specifica operazione.

Riferimenti

Artt. 2346, co. 6, 2349, co. 2, 2410 ss. c.c.; artt. 94, 114 ss. t.u.f.; artt. 72, 92, 95, 97, 98-bis, 110 Reg. Emittenti n. 11971; art. 2.2.5 ss. Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Criteri applicativi

I limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni non si applicano alle società quotate per le sole obbligazioni destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati.

Il collegio sindacale, nel caso sia emesso un prestito obbligazionario, vigila:

- sul rispetto dei limiti previsti per le obbligazioni non quotate;
- sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni;
- sulla rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione;
- sul regolamento del prestito obbligazionario.



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

Esso acquisisce tempestivamente la relativa documentazione e verifica che la relazione dell'organo amministrativo sia redatta in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3A, del Reg. Emittenti.

Il collegio sindacale verifica che siano stati rispettati gli obblighi informativi e di comunicazione, necessari ed eventuali, di cui agli artt. 94, 114 ss. t.u.f.; artt. 72, 92, 95, 97, 98-bis, 110, Reg. Emittenti.

I sindaci, nell'ambito dell'attività di vigilanza, verificano che:

- l'emissione del prestito sia deliberata dall'organo amministrativo, salvo diversa disposizione statutaria o di legge;
- la deliberazione di emissione risulti da verbale redatto da notaio e che la stessa sia stata depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.;
- i titoli emessi abbiano un contenuto conforme all'art. 2414 c.c.;
- nel caso siano previste garanzie reali a favore dei sottoscrittori, la delibera di emissione delle obbligazioni contenga la designazione di un notaio che per conto dei sottoscrittori compia le formalità necessarie per la costituzione delle medesime garanzie (art. 2414-bis c.c.);
- i sottoscrittori delle obbligazioni si costituiscano nell'assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 c.c.) e sia istituito e tenuto il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti (art. 2421, n. 7, c.c.);
- gli obbligazionisti siano rappresentati da un rappresentante comune eletto dall'assemblea degli obbligazionisti o, in mancanza, dal Tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti o dell'organo amministrativo (art. 2417 c.c.);
- nel caso in cui la società proceda a una riduzione del capitale sociale (art. 2413, c.c.), sia rispettato il vincolo di cui all'art. 2412, c.c., limitatamente alle obbligazioni non quotate;
- sia rispettata la procedura di cui all'art. 2420 c.c. in caso di sorteggio delle obbligazioni;
- siano rispettate le prescrizioni degli artt. 93-bis ss. t.u.f.

In presenza di obbligazioni convertibili in azioni i sindaci verificano che:

- in ipotesi di capitale sociale interamente versato, l'assemblea straordinaria dei soci abbia determinato il rapporto di cambio, il periodo e la modalità di conversione e che il capitale sociale risulti interamente versato;
- sia deliberato contestualmente l'aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione;



VERSIONE PRELIMINARE. DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE – Dicembre 2014

- i titoli obbligazionari riportino in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 2414 c.c., il rapporto di cambio e le modalità di conversione;
- nel primo mese di ciascun semestre l'organo amministrativo provveda all'emissione delle azioni da attribuire in conversione e che entro il mese successivo l'organo amministrativo depositi presso il registro delle imprese l'attestazione dell'aumento di capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse;
- in pendenza dei termini per la conversione la società non delibera modifiche statutarie concernenti la riduzione del capitale sociale o la distribuzione degli utili, salvo quanto previsto dall'art. 2420 *bis* c.c.;
- venga proporzionalmente modificato il rapporto di cambio, nei casi di aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve o diminuzione dello stesso a causa di perdite.

I sindaci sono poi tenuti a uno specifico obbligo di attestazione dall'art. 2412 c.c., limitatamente alle obbligazioni non quotate.

I controlli effettuati e la specifica attestazione prevista dall'art. 2412 c.c. sono riportati nel libro dei verbali e delle adunanze del collegio sindacale.

Commento

Nell'ambito dell'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi, il collegio sindacale, oltre a vigilare sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge e statutarie, valuta la "rispondenza" del prestito obbligazionario ai principi di corretta amministrazione sulla base di un giudizio che tenga conto della giustificazione economica dell'operazione, non per valutarne il merito, bensì i parametri di diligenza amministrativa che hanno condotto a tale scelta.

È opportuno, inoltre, che i sindaci partecipino alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari.



Norma Q.10.7. Finanziamenti dei soci

Principi

Il collegio sindacale verifica che la concessione di finanziamenti da parte dei soci avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto.

Riferimenti

Artt. 2467, 2497-*quinquies* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale verifica che i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società siano in linea con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in materia.

Nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il collegio sindacale verifica, altresì, che i finanziamenti dei soci non siano restituiti in violazione di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2497-*quinquies* c.c.

Il collegio sindacale esegue un monitoraggio sulle fasi di erogazione e rimborso dei finanziamenti rientranti nell'ambito della gestione accentrativa della tesoreria (*cash pooling*). In particolare, esso verifica la congruità dei tassi applicabili ai finanziamenti dei soci rispetto a quelli di mercato.

Commento

La vigilanza dell'organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale.

In particolare, si osserva che la disciplina dei finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata contenuta dall'art. 2467 c.c. introduce, per le imprese che si trovino in uno stato di squilibrio finanziario, un principio di corretto finanziamento la cui violazione comporta la riqualificazione imperativa del finanziamento in prestito postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debitori. Tale principio si applica, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2497-*quinquies* c.c., anche alle società soggette all'altrui direzione e coordinamento.



Norma Q.10.8. Recesso del socio

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme di legge e dello statuto applicabili in caso di recesso del socio, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal revisore legale (o società di revisione).

Riferimenti

Artt. da 2437 a 2437-*quinquies* c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge in ordine alle cause di recesso, in particolare sul divieto di recedere in società a tempo indeterminato o implicitamente prorogate, sul divieto di introduzione di nuove cause di recesso, sull'esclusione dalla quotazione.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza del criterio di determinazione del valore delle azioni stabilito dall'art. 2437-*ter*, co. 3, c.c. o, se previsto dallo statuto, sulla preventiva comunicazione ai soci nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea dello stesso valore, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso. Esso vigila altresì sulla conformità alla legge del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c.

Commento

Qualora gli argomenti posti all'ordine del giorno possano comportare l'esercizio del diritto di recesso, è compito del collegio sindacale vigilare affinché l'organo amministrativo determini il valore di liquidazione delle azioni.

Il collegio sindacale, pertanto, accerta che il procedimento adottato dall'organo amministrativo per la determinazione del valore della partecipazione del socio sia conforme alla legge.

La legge attribuisce, inoltre, uno specifico e rilevante compito al collegio sindacale nel procedimento di determinazione del valore delle azioni da liquidare al socio receduto. Gli amministratori devono, infatti, determinare il valore delle azioni anche in funzione del parere rilasciato dal collegio sindacale.

Al riguardo si rammenta che l'art. 2437-*ter*, co. 3, c.c. prescrive che la valutazione debba essere effettuata:



- tenendo conto della media aritmetica dei prezzi di chiusura dei sei mesi precedenti la pubblicazione/ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea da cui scaturisce il diritto del socio al recesso (in via interpretativa, si ritiene che in assenza dei sei mesi si possa far riferimento al diverso minore periodo);
- in base al diverso criterio di determinazione del valore delle azioni, se previsto dallo statuto.

Lo statuto può prevedere, infatti, che il valore delle azioni sia determinato tendendo conto:

- della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2437-ter, co. 2, c.c.);
- degli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, nonché degli elementi suscettibili di valutazione patrimoniale (art. 2437-ter, co. 4, c.c.).

Va verificato, tuttavia, che nell'applicare il diverso criterio previsto dallo statuto il valore delle azioni sia almeno pari alla media aritmetica delle quotazioni delle azioni nei sei mesi precedenti.

Il collegio sindacale accerta che sia predeterminato e comunicato ai soci nei termini di legge il valore delle azioni; verifica che le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso siano collocate nel medesimo mercato regolamentato.

Norma Q.10.9. Scioglimento e liquidazione

Principi

Sulla base delle informazioni acquisite, il collegio sindacale verifica la fondatezza o, qualora non preventivamente rilevate, valuta la sussistenza di cause di scioglimento della società, informandone tempestivamente l'organo amministrativo. In assenza di accertamento da parte di quest'ultimo, il collegio si attiva, esercitando i poteri previsti dalla legge.

Riferimenti

Arts. da 2484 a 2496 c.c.; art. 145, co. 5, t.u.f.



Criteri applicativi

Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il collegio verifica:

- la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
- la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del registro delle imprese (ovvero nel caso in cui venga omessa la convocazione, richiede al consiglio di amministrazione di provvedere senza ulteriore indugio);
- la gestione della società da parte dell'organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, co. 1, c.c.

In caso di omissione o ritardo dell'organo amministrativo, il collegio presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento.

Una volta dichiarato lo scioglimento della società, in caso di omissione o di ritardo dell'organo amministrativo, il collegio sindacale richiede con istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea per le delibere di cui all'art. 2487, co. 1, c.c. Nel caso di disaccordo fra i sindaci, l'istanza può essere presentata dal sindaco individualmente.

Nel corso della procedura di liquidazione, il collegio sindacale svolge le funzioni di vigilanza ed esercita i propri poteri, tenuto conto del particolare *status* e delle mutate finalità della società. Pertanto, verifica che il liquidatore (o il comitato dei liquidatori):

- rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (in particolare quelli relativi alle categorie di azioni diverse dalle ordinarie) e i poteri ad esso conferiti dall'assemblea;
- prosegua l'attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;
- rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
- rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
- chieda la cancellazione della società.

Il collegio sindacale è tenuto, altresì, a predisporre ai sensi dell'art. 2429 c.c. la relazione sul bilancio iniziale, sugli eventuali bilanci intermedi (annuali) e sul bilancio finale di liquidazione.

Il collegio sindacale può chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.



In caso di inerzia dei liquidatori, il collegio può chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Commento

La fase di scioglimento delle società quotate segue il procedimento previsto per le società di capitali dagli artt. 2484 ss. c.c.

Lo scioglimento della società comporta la sospensione ed eventualmente la revoca della quotazione, su istanza dell'organo amministrativo, del collegio sindacale o delle autorità di vigilanza.

È opportuno evidenziare che, durante la liquidazione della società, il collegio sindacale conserva le proprie funzioni di vigilanza nei limiti di compatibilità con la natura, le finalità e lo stato della procedura (art. 2488 c.c.). In particolare, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il collegio sindacale può:

- esercitare il potere di acquisire informazioni, richiedendo notizie al liquidatore sull'andamento delle operazioni liquidatorie o sull'effettuazione di specifiche attività;
- partecipare alle adunanze degli organi sociali (ivi comprese le riunioni del comitato dei liquidatori, se nominato);
- effettuare, se del caso, atti di ispezione e controllo e, se ne ricorrono i presupposti, convocare l'assemblea dei soci o finanche presentare denunzia ex art. 2409 c.c.